Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 121° — Numero 54

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Lunedì, 25 febbraio 1980

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA

Annuo	con	supplementi	ordinari	L. 68.000
Semestrale	»	»	»	» 36.000
Annuo	senza	supplementi	ordinari	L. 52.000
Semestrale	»	»	»	» 28.000

Un fascicolo L. 250 - Supplementi ordinari: L. 300 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA

Annuo L. 45.000 - Semestrale L. 25.000
Un fascicolo L. 250 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento e dei fascicoli separati sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

AVVISO AGLI ABBONATI

E' stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 347 del 21 dicembre 1979 il decreto ministeriale 7 dicembre 1979 che stabilisce i nuovi prezzi di vendita e di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale*.

In conseguenza è stato inviato ad ogni abbonato un modulo di **c/c postale a 4 sezioni** completo di indirizzo e di codice meccanografico per il versamento che, si prega, effettuare al più presto.

Effettuato il versamento per l'importo corrispondente al tipo di abbonamento prescelto, l'abbonato dovrà restituire all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato la terza parte del modulo, per mezzo della busta predisposta e con affrancatura a carico di questa Amministrazione.

La ricevuta del versamento dovrà pervenire al più presto e comunque **entro il 29 febbraio p.v.**

Dal 1° marzo p.v., in mancanza del versamento richiesto, **sarà improrogabilmente interrotto l'invio della « Gazzetta Ufficiale ».**

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 ottobre 1979, n. **774.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Ferrara.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Ferrara, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 964 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1952, n. 1207, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Articolo unico.

Lo statuto dell'Università degli studi di Ferrara, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Gli articoli 135, 136, 137, 138, relativi alla scuola di specializzazione in clinica dermosifilopatica, che muta la denominazione in scuola di specializzazione in dermatologia e venereologia, sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

Scuola di specializzazione in dermatologia e venereologia

Art. 135. — La scuola di specializzazione in dermatologia e venereologia ha sede presso la clinica dermatologica e conferisce il diploma di specialista in dermatologia e venereologia.

La direzione della scuola è affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine.

Art. 136. — Possono iscriversi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia. E' richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dall'autorità competente.

La durata del corso di studi è di tre anni e non è suscettibile di abbreviazioni.

Il numero massimo degli allievi è di cinque per anno di corso e complessivamente di quindici iscritti per l'intero corso di studi.

L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami.

Art. 137. — Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° *Anno*:

1) anatomia e istologia normale della cute;
2) fisiologia della cute e degli annessi;

3) anatomia e fisiologia dell'apparato genitale;
4) microbiologia e parassitologia applicate;
5) tecniche di laboratorio applicate alla disciplina;
6) semeiotica dermatologica e venereologica.

2° *Anno*:

1) patologia delle malattie cutanee;
2) patologia delle infezioni veneree;
3) istopatologia e citologia dermatologica e venereologica;
4) immunopatologia cutanea;
5) dermatologia allergologica e professionale;
6) angiologia;
7) sessuologia.

3° *Anno*:

1) clinica delle malattie cutanee;
2) clinica delle infezioni veneree;
3) dermatologia pediatrica;
4) farmacologia e terapia;
5) fisioterapia dermatologica;
6) cosmetologia;
7) chirurgia plastica riparatrice;
8) igiene e profilassi delle malattie cutanee e veneree e relativa legislazione.

Art. 138. — Il corso di lezioni deve essere impartito mediante almeno 50 lezioni annuali, comprensive delle varie materie e la frequenza giornaliera degli iscritti non deve essere inferiore alle 4 ore effettive per tutta la durata dell'anno accademico. Gli specializzandi hanno perciò obbligo di seguire i corsi di lezioni e svolgere contemporaneamente esercitazioni pratiche nei reparti, negli ambulatori e nei laboratori. Gli esami di profitto vengono sostenuti in due sessioni. L'esame di diploma consiste nella esposizione e discussione di un argomento della disciplina su un tema dato al candidato 24 ore prima della prova.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 ottobre 1979

PERTINI

VALITUTTI

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *febbraio* 1980
Registro n. 10 *Istruzione, foglio n.* 390

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 ottobre 1979, n. **775**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Macerata.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Macerata, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1074 e modificato con regio decreto 17 ottobre 1941, n. 1206, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Macerata e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Articolo unico

Scuola di specializzazione in medicina legale e delle assicurazioni

Art. 36-*bis*. — Presso la facoltà di giurisprudenza è istituita una scuola di specializzazione in medicina legale e delle assicurazioni. Ad essa possono iscriversi i laureati in medicina e chirurgia, giurisprudenza, scienze politiche, nonchè, su autorizzazione della direzione della scuola, anche i laureati di altre facoltà.

La scuola svolge un corso della durata di tre anni sui seguenti insegnamenti che costituiscono oggetto degli esami speciali:

1° *Anno*:

medicina legale generale;
disciplina della responsabilità penale;
diritto matrimoniale civile e canonico;
disciplina della responsabilità civile;
tecnica e diagnostica anatomo-patologica generale e medico-legale;
traumatologia medico-legale;
semiotica medico-legale.

2° *Anno*:

medicina legale penalistica;
deontologia medica;
neuropsichiatria medico-legale;
elementi di medicina criminalistica e di medicina penitenziaria;
indagini di sopralluogo;
identificazione.

3° *Anno*:

medicina legale civilistica e canonistica;
tossicologia medico-legale;
tecniche di laboratorio medico-legale ed ematologia forense;
ostetricia e ginecologia forense;
elementi di legislazione del lavoro;
medicina delle assicurazioni e medicina legale militare e pensionistica civile;
elementi di medicina del lavoro.

Dopo il superamento di tutti gli esami e la discussione di una tesi originale, presentata per iscritto, su argomento attinente a materie oggetto del corso, verrà rilasciato il diploma di specializzazione in medicina legale e delle assicurazioni.

La scuola è retta da un comitato composto dal preside della facoltà di giurisprudenza, che lo presiede, e da due professori, tra cui il direttore dell'istituto di medicina legale, al quale spetta la funzione di direttore della scuola, sempre che sia professore di ruolo; altrimenti il consiglio di facoltà nomina direttore un professore di ruolo.

Le tasse e soprattasse per la iscrizione alla scuola di specializzazione in medicina legale e delle assicurazioni sono fissate nel modo seguente:

1) tassa annuale di iscrizione . . . . L. 150.000
2) soprattassa annuale di esame . . . » 5.000
3) soprattassa esame diploma . . . . » 5.000
4) tassa diploma . . . . » 6.000
5) tassa fuori corso . . . . » 10.000

I suddetti introiti sono integrati ai fini del funzionamento della scuola, da un contributo dell'Università e da quelli eventuali di altri enti o privati.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 ottobre 1979

PERTINI

VALITUTTI

Visto, *il Guardasigilli:* MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *febbraio* 1980
Registro n. 10 *Istruzione, foglio n.* 394

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 dicembre 1979, n. **776.**

Approvazione del nuovo statuto dell'associazione romana allevatori, in Roma.

N. 776. Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1979, col quale, sulla proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, viene approvato il nuovo statuto dell'associazione romana allevatori, in Roma, eretta in ente morale con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1961, n. 1249.

Visto, *il Guardasigilli:* MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *febbraio* 1980
Registro n. 3 *Agricoltura, foglio n.* 52

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 dicembre 1979, n. **777.**

Modificazione allo statuto dell'Associazione nazionale allevatori bovini di razza Frisona italiana, in Cremona.

N. 777. Decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1979, col quale, sulla proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, viene approvata la modificazione all'art. 16 dello statuto dell'Associazione nazionale allevatori bovini di razza Frisona italiana, in Cremona, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1959, n. 1290.

Visto, *il Guardasigilli:* MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *febbraio* 1980
Registro n. 3 *Agricoltura, foglio n.* 53

LEGGE 21 febbraio 1980, n. **28.**

Delega al Governo per il riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione, e per la sperimentazione organizzativa e didattica.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Termini per l'emanazione delle norme delegate e di un testo unico

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, norme aventi valore di legge ordinaria per il riordinamento della docenza universitaria e per la revisione dello stato giuridico del personale docente delle università, con la osservanza dei princìpi e dei criteri direttivi indicati negli articoli seguenti.

Il Governo della Repubblica è delegato a raccogliere e coordinare in un testo unico, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le norme di cui al precedente comma con tutte le altre attinenti allo stato giuridico del personale docente delle università, apportando le modificazioni alle norme vigenti richieste dal loro coordinamento.

Art. 2.

Procedura per l'emanazione delle norme delegate e del testo unico

Le norme delegate e il testo unico di cui all'articolo 1 sono emanati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro per la funzione pubblica, sentito il parere delle commissioni permanenti delle due Camere competenti in materia.

Il Governo della Repubblica, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, trasmette alle Camere per l'assegnazione alle commissioni di cui al comma precedente, per la formulazione del parere, il testo delle norme delegate.

Art. 3.

Nuovo assetto della docenza universitaria e istituzione del ruolo dei ricercatori

Le norme delegate devono prevedere e assicurare, nella unitarietà della funzione docente, la distinzione dei compiti e delle responsabilità del personale, inquadrandolo in più fasce di carattere funzionale con uguale garanzia di libertà didattica e di ricerca.

Il ruolo dei professori universitari comprende le seguenti fasce:

a) professori ordinari e straordinari;

b) professori associati.

E' istituito il ruolo dei ricercatori universitari secondo le disposizioni contenute nell'articolo 7.

Possono essere chiamati a cooperare alle attività universitarie studiosi ed esperti assunti con contratto a tempo determinato, ai sensi del successivo articolo 6.

A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge non possono essere conferiti incarichi di insegnamento, salvo quanto precisato al terzo comma, n. 1), e al quinto comma dell'articolo 5 e al primo comma, lettera *e*), dell'articolo 12 della presente legge.

Art. 4.

Professori ordinari e straordinari

Le norme delegate devono rivedere lo stato giuridico dei professori ordinari e straordinari di ruolo con disposizioni dirette:

a) ad attuare una revisione delle procedure e dei criteri relativi all'individuazione e alla ripartizione dei posti da mettere a concorso, secondo piani pluriennali di sviluppo dell'università, da definire, in relazione alle esigenze dell'attività didattica e di ricerca, da parte del Ministro della pubblica istruzione, sulla base di una sistematica indagine conoscitiva, sentite le facoltà ed il Consiglio universitario nazionale;

b) ad attuare gradualmente, e in ogni caso entro l'anno accademico 1981-82, un regime di impegno a tempo pieno, incompatibile con l'esercizio di qualsiasi attività professionale esterna e con l'assunzione di qualsiasi incarico retribuito, fatta salva l'attività scientifica e pubblicistica; a prevedere la possibilità da parte del professore ordinario e straordinario, con scelta reversibile pluriennale da esercitare comunque almeno sei mesi prima dell'inizio dell'anno accademico, di optare per un regime di impegno a tempo definito, compatibile con l'esercizio di attività professionale e di consulenza continuativa esterne ma incompatibile con la funzione di rettore, preside, membro elettivo del consiglio di amministrazione, direttore di dipartimento e direttore dei corsi di dottorato di ricerca; a stabilire, inoltre, il numero di ore, con un minimo uguale per tutti i docenti, da dedicare all'attività didattica nel corso dell'anno accademico, distribuite in forme e secondo modalità da definire di intesa tra il docente ed il consiglio di facoltà nell'ambito della programmazione dell'attività didattica della facoltà stessa; a determinare gli ulteriori compiti dei professori a tempo pieno, nonchè le modalità, per i professori medesimi, per le consulenze e la ricerca su contratto o convenzione da eseguirsi all'interno dell'università. I professori ordinari che optano per l'impegno a tempo pieno vengono iscritti in un elenco speciale degli albi professionali ove previsti e per lo svolgimento delle attività consentite da quanto disposto nella presente lettera;

c) ad incentivare la scelta del regime di impegno a tempo pieno mediante la previsione di un trattamento economico superiore di almeno il quaranta per cento del trattamento economico complessivo del corrispondente personale a tempo definito. Fermo restando quanto sopra stabilito, con particolari disposizioni si provvederà a rivedere il trattamento economico dei professori universitari fissando differenziazioni tra il trattamento economico del professore a tempo pieno e quello del professore a tempo definito in modo che resti assicurata in tutti i casi l'anzidetta differenziazione almeno del quaranta per cento anche con l'eventuale corresponsione di una indennità di funzione ai professori a tempo pieno che raggiungano l'ultimo parametro dello stipendio;

d) ad attuare gradualmente, e in ogni caso entro l'anno accademico 1981-82, una disciplina delle incompatibilità per i professori ordinari e straordinari, che preveda il collocamento in aspettativa, per la durata della carica, del mandato o dell'ufficio, dei professori di ruolo eletti al Parlamento nazionale od europeo o nominati membri di istituzioni delle Comunità europee o comunque investiti di responsabilità governative o nominati ad elevate cariche amministrative, politiche o giornalistiche, nonchè la determinazione dei criteri per l'eventuale collocamento in aspettativa, se richiesto dall'interessato, per la direzione di istituti e laboratori extra universitari di ricerca. Il periodo dell'aspettativa è utile ai fini della progressione della carriera; ai professori collocati in aspettativa deve essere garantita la possibilità di svolgere, presso l'università in cui sono titolari, cicli di conferenze, attività seminariale e attività di ricerca, anche applicativa;

e) a garantire l'inamovibilità dei professori ordinari e straordinari di ruolo, salva la possibilità di trasferimento, a domanda dell'interessato, ad altra facoltà della stessa università ovvero, dopo un triennio di servizio nella medesima sede, presso altra università;

f) a rendere possibile al professore ordinario e straordinario, nella salvaguardia della libertà di insegnamento e di ricerca fatto salvo il suo diritto al termine del corso di riprendere l'insegnamento di cui è titolare, di essere temporaneamente utilizzato, con il suo consenso e in base a programmi determinati dal consiglio di facoltà o dal consiglio di corso di laurea, per corsi di insegnamento in materie diverse da quelle di cui è titolare, purchè comprese nello stesso raggruppamento concorsuale o in altri raggruppamenti riconosciuti affini dal Consiglio universitario nazionale, nonchè per attività didattiche aggiuntive rispetto a quelle del corso ufficiale d'insegnamento, incluse quelle relative all'insegnamento nelle scuole di specializzazione e nelle scuole a fini speciali, e quelle relative agli studi per il conseguimento del dottorato di ricerca;

g) a riservare ai professori ordinari e straordinari le funzioni di rettore, preside di facoltà, direttore di dipartimento, di consiglio di corso di laurea e di coordinatore dei corsi di dottorato di ricerca. Ai professori ordinari e straordinari è riservato inoltre il coodinamento tra i gruppi di ricerca. La direzione degli istituti, delle scuole di perfezionamento e di specializzazione e di quelle dirette a fini speciali è riservata di norma ai professori ordinari e straordinari, salvo motivato impedimento;

h) a garantire e a favorire una piena commutabilità tra insegnamento e ricerca, consentendo al professore ordinario, a sua richiesta, sentito il consiglio di facoltà, di dedicarsi periodicamente, secondo un criterio di rotazione e comunque complessivamente per non più di due anni accademici in un decennio, ad esclusive attività di ricerca scientifica, anche in istituzioni universitarie di ricerca estere, comunicandone i risultati al rettore e al consiglio di facoltà, con le modalità di cui alla lettera seguente;

i) a promuovere e a verificare la produzione scientifica del professore ordinario. Il professore ordinario è tenuto a presentare ogni tre anni, al consiglio di facoltà cui appartiene, una relazione sul lavoro scientifico svolto nel corso del triennio stesso, corredata dagli estremi bibliografici dei lavori ultimati. Titoli e relazioni devono essere depositati presso l'istituto di appartenenza e resi consultabili;

l) a consentire ai consigli di facoltà di affidare a titolo gratuito a professori ordinari e straordinari, con il

loro consenso e nell'ambito della stessa facoltà, lo svolgimento di un secondo insegnamento per materia affine o la supplenza di titolari indisponibili, in caso di comprovata necessità e ove sia impossibile provvedere diversamente alla conservazione dell'insegnamento.

La dotazione organica della fascia dei professori ordinari è fissata in 15.000 posti. Non possono essere assegnati posti in soprannumero. Le norme delegate stabiliscono le modalità per il riassorbimento, nella dotazione organica, degli attuali posti in soprannumero e dei posti convenzionati.

I concorsi relativi ai posti non coperti, fino al raggiungimento di detto livello, sono banditi con periodicità biennale, secondo i criteri di programmazione dello sviluppo universitario di cui alla lettera *a*) del primo comma, nel termine massimo di un decennio e dovranno accertare la piena maturità scientifica del candidato.

Nell'assegnazione dei posti di professore ordinario da mettere biennalmente a concorso, il Ministro deve tener conto, oltre che delle richieste delle facoltà, delle eventuali richieste avanzate, per le discipline ricoperte, da professori associati che abbiano maturato nove anni di insegnamento in qualità di incaricato o di associato nella stessa disciplina o gruppo di discipline; tali richieste, presentate alle facoltà, devono essere fatte pervenire al Ministro dalla facoltà medesima. Per i detti casi il Ministro può disporre di un numero di posti pari al 20 per cento di quelli messi a concorso. Se le richieste sono in numero superiore, i posti sono concessi sino alla copertura della percentuale indicata, secondo una graduatoria di criteri stabiliti in precedenza dal Ministro della pubblica istruzione sentito il parere del Consiglio universitario nazionale. Tali posti sono assegnati all'organico delle facoltà dei richiedenti.

Devono essere previste procedure che consentano, sentito il Consiglio universitario nazionale, l'assegnazione di posti di ruolo di professore ordinario, in quota limitata e tenendo conto delle richieste delle università, a studiosi eminenti di nazionalità non italiana che occupino analoga posizione in università straniere.

Resta in vigore la disciplina dello straordinariato previsto dall'articolo 78 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592.

Art. 5.
Professori associati

L'organico iniziale della fascia dei professori associati è corrispondente al numero degli idonei che acquisiscono titolo, a norma del successivo terzo comma, alla nomina in ruolo. Il numero suddetto è accertato con decreto del Ministro della pubblica istruzione. L'organico che ne risulta è incrementato di 6.000 posti. I concorsi per il conferimento di questi uteriori 6.000 posti sono banditi con periodicità biennale nell'arco di un decennio, a partire dall'anno accademico 1980-81, secondo un piano pluriennale di sviluppo formulato con la stessa procedura di cui alla lettera *a*) del primo comma dell'articolo 4. Per i concorsi a posti di professore associato il Consiglio universitario nazionale definisce autonomi e specifici raggruppamenti disciplinari, caratterizzati, rispetto a quelli definiti per i concorsi a posti di professore ordinario, da criteri di maggiore ampiezza e flessibilità. I posti che si rendono comunque disponibili sono soppressi fino alla riduzione dell'organico al livello definitivo di 15.000.

L'accesso al ruolo dei professori associati avviene mediante concorso su base nazionale per titoli scientifici, integrati da discussione dei titoli e da una prova didattica nell'ambito della disciplina cui si riferiscono i titoli presentati. Il concorso è inteso ad accertare l'idoneità scientifica e didattica del candidato. Le commissioni di concorso sono composte, per ciascun raggruppamento di discipline, da cinque membri effettivi, di cui due professori associati, e cinque per eventuali surroghe. Nella prima applicazione della presente legge, in mancanza di professori associati, la commissione può essere composta di soli professori ordinari e straordinari. I componenti le commissioni sono eletti dai docenti dei rispettivi raggruppamenti disciplinari all'interno di una rosa di nomi, sorteggiata tra i membri del raggruppamento relativo in numero triplo dei membri componenti la commissione stessa. Le commissioni possono essere formate da un numero superiore di commissari in rapporto al numero dei candidati. Qualora i docenti di ruolo afferenti ad un raggruppamento disciplinare siano insufficienti a costituire una commissione, il Ministro della pubblica istruzione provvede a designare, su parere conforme del Consiglio universitario nazionale, uno o più raggruppamenti affini, al fine di procedere al sorteggio e all'elezione dei membri mancanti. I concorsi sono banditi secondo i programmi di cui al primo comma, per raggruppamenti di discipline. In relazione ai termini di espletamento dei concorsi e alle sanzioni per eventuali inadempienze, valgono le norme previste per i concorsi a professore ordinario di cui alla legge 7 febbraio 1979, n. 31.

Nella prima applicazione della presente legge possono essere inquadrati, a domanda, nel ruolo dei professori associati:

1) i professori incaricati stabilizzati di cui all'articolo 4 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1973, n. 766, e successive modificazioni e integrazioni. I professori incaricati che non hanno completato il triennio di cui al decreto-legge 23 dicembre 1978, n. 817, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 19 febbraio 1979, n. 54, maturano il diritto all'inquadramento nel ruolo dei professori associati all'atto del compimento del triennio medesimo. Per i professori incaricati a titolo gratuito è titolo il compiuto decorso del periodo necessario alla stabilizzazione, di cui all'articolo 4 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1973, n. 766, ed integrato dall'articolo unico del decreto-legge 23 dicembre 1978, n. 817, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 19 febbraio 1979, n. 54, certificato dal rettore dell'università o dal direttore dell'istituto di istruzione superiore con documentazione degli atti ufficiali della facoltà con i quali l'incarico è stato conferito;

2) gli assistenti universitari del ruolo ad esaurimento di cui all'articolo 3 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1973, n. 766;

3) i tecnici laureati, gli astronomi e ricercatori degli osservatori astronomici e vesuviano, i curatori degli orti botanici, i conservatori dei musei, inquadrati nei rispettivi ruoli, che entro l'anno accademico 1979-80 abbiano svolto tre anni di attività didattica e scientifica, documentata dagli atti della facoltà risalenti al periodo di svolgimento dell'attività medesima.

Le norme delegate stabiliscono le modalità dell'inquadramento di cui al comma precedente, che ha luogo in due tornate di giudizi di idoneità, secondo i seguenti criteri:

a) il giudizio di idoneità è espresso, per ciascun raggruppamento di discipline, da apposite commissioni nazionali composte da tre professori ordinari o straordinari, eletti secondo le modalità previste dal secondo comma;

b) gli aventi titolo a presentare domanda di ammissione alla prova di idoneità possono optare per il raggruppamento di materie per il quale hanno maggiori titoli scientifici. Restano impregiudicate le disposizioni previste nella successiva lettera *e*);

c) la domanda deve contenere l'esplicito impegno, in caso di giudizio positivo, a sottostare alle norme previste nelle lettere *b*) e *d*) del primo comma del precedente articolo 4;

d) la commissione valuta i candidati, entro quattro mesi dalla propria costituzione, sulla base dei titoli scientifici e didattici, formulando motivate relazioni, attestanti l'attività scientifica e didattica, pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione;

e) coloro che conseguono il giudizio di idoneità restano assegnati all'università o all'istituto di istruzione universitaria in cui svolgono l'incarico di insegnamento, salvo il diritto di opzione per i titolari di più incarichi; gli assistenti di ruolo con o senza incarico possono a domanda essere assegnati alla facoltà in cui prestano servizio come assistenti di ruolo, previo parere del Consiglio universitario nazionale, su motivata richiesta della facoltà interessata, in relazione alla effettiva consistenza degli organici e al numero degli insegnamenti impartiti nella facoltà. In caso di mancato accoglimento della domanda degli assistenti di ruolo senza incarico, essi possono essere chiamati entro tre anni da altre università, continuando nel frattempo a prestare servizio come assistenti nella sede originaria; trascorsi i tre anni, sono assegnati d'ufficio dal Ministro della pubblica istruzione con preferenza per le facoltà e corsi di laurea di nuova istituzione. Particolari norme possono essere emanate per le università non statali;

f) l'eventuale utilizzazione presso l'Università italiana per stranieri di Perugia degli incaricati stabilizzati che vi prestano servizio e che conseguano il giudizio di idoneità per l'inquadramento nel ruolo degli associati deve comunque avvenire in conformità alle norme contenute nella legge 16 aprile 1973, n. 181, e nello statuto dell'università stessa, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1978, n. 1032;

g) per coloro che maturano il diritto a partecipare al giudizio di idoneità successivamente alla prima tornata deve essere prevista una terza tornata di giudizi di idoneità.

I professori incaricati stabilizzati sono tenuti a sottoporsi al giudizio di idoneità di cui alla lettera *a*) del precedente comma, con facoltà di partecipare alla prima o solo alla seconda tornata. La prova di idoneità sostenuta nella prima tornata in caso di esito negativo può essere ripetuta nella seconda tornata. I professori incaricati stabilizzati, salvo il diritto all'inquadramento in caso di esito positivo della prima tornata, conservano, fino al compiuto espletamento della seconda tornata dei giudizi di idoneità di cui al comma precedente, tutti i diritti e le facoltà loro riservati dalle norme in vigore, nonchè le funzioni eventualmente svolte ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 129, ed il relativo trattamento economico maturato. I professori incaricati stabilizzati che non presentano domanda di partecipazione neppure alla seconda tornata di giudizi idoneativi, ovvero che avendo partecipato alla predetta tornata non conseguono il giudizio positivo, decadono dall'incarico.

Gli assistenti dell'attuale ruolo ad esaurimento e il personale di cui al precedente terzo comma, n. 3), che non conseguono il giudizio di idoneità per l'inquadramento nel ruolo dei professori associati o non intendono sottoporsi al giudizio stesso, conservano il loro stato giuridico ed economico. Conserva altresì lo stato giuridico ed economico di assistente di ruolo l'assistente che, cumulando anche la posizione di incaricato stabilizzato, non consegue il giudizio di idoneità richiesto per l'inquadramento nel ruolo dei professori associati o non intende sottoporsi al giudizio medesimo. Rimangono in ogni caso ferme le disposizioni inerenti ai compiti didattici degli assistenti universitari del ruolo ad esaurimento, ivi comprese le attività didattiche a piccoli gruppi, seminari ed esercitazioni.

Salvo quanto previsto dal precedente comma per gli assistenti del ruolo ad esaurimento e per il personale di cui al precedente terzo comma, n. 3), coloro che, avendo titolo a presentare domanda per l'inquadramento nel ruolo dei professori associati, non conseguono il giudizio di idoneità di cui alla lettera *a*) del precedente quarto comma, possono ottenere a domanda, anche in soprannumero, il passaggio ad altre amministrazioni pubbliche in cui possano svolgere un lavoro attinente alla preparazione acquisita nell'università, tenuto conto dei rapporti di equipollenza nonché dell'anzianità di servizio. Le norme delegate determineranno le modalità e le destinazioni del passaggio, prevedendo intese tra i titolari dei dicasteri interessati.

Ai fini della disciplina dello stato giuridico dei professori associati si applicano le norme previste alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*), *f*), *h*), *i*) ed *l*) del primo comma del precedente articolo 4. Le norme delegate determineranno le modalità della conferma in ruolo. Dal giudizio di conferma sono esentati gli incaricati stabilizzati che abbiano conseguito il giudizio di idoneità ad associato. Per quanto concerne gli organi di governo, si estendono ai professori associati le norme sull'elettorato attivo dei professori ordinari.

E' abrogato il primo comma dell'articolo 4 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1973, n. 766, e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 6.

Professori a contratto

I rettori delle università possono stipulare contratti di diritto privato a tempo determinato, su designazione dei consigli di facoltà, d'intesa con i docenti del dipartimento o degli istituti interessati, per l'attivazione di corsi integrativi di quelli ufficiali impartiti nelle facoltà al fine di acquisire significative esperienze teorico-pratiche di tipo specialistico provenienti dal mondo extra universitario ovvero risultati di particolari ricerche o studi di alta qualificazione scientifica o professionale.

Detti corsi, che non possono essere in numero superiore a un decimo degli insegnamenti ufficiali impartiti nella facoltà, costituiscono indispensabile elemento di giudizio all'atto della valutazione dello studente. I docenti di tali corsi sono chiamati a far parte delle commissioni di esame quali cultori della materia.

Le università non statali possono avvalersi di professori a contratto in percentuale superiore a quella indicata nel precedente comma e possono affidare ad essi, nel primo quinquennio di applicazione della presente legge, anche insegnamenti ufficiali.

I contratti di cui al primo comma possono essere stipulati con studiosi ed esperti che non siano docenti nelle università italiane e la cui alta qualificazione scientifica o professionale sia comprovata da pubblicazioni scientifiche o dalle posizioni ricoperte nella vita professionale, economica e amministrativa, anche se dipendenti dell'amministrazione dello Stato o da enti pubblici di ricerca o se docenti di università estere.

Le prestazioni dei professori a contratto e i relativi compensi, da corrispondere in una o due soluzioni, sono fissati, su proposta dei consigli di facoltà, dalle università, che iscrivono i relativi oneri a carico dei loro bilanci, nei limiti delle disponibilità finanziarie attribuite annualmente a questo scopo a ciascuna università con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio universitario nazionale.

I contratti hanno la durata massima di un anno accademico e non possono essere rinnovati per più di due volte in un quinquennio nella stessa università. Deroghe possono essere concesse con decreto del Ministro della pubblica istruzione, su proposta del Consiglio universitario nazionale, esclusivamente ove risulti impossibile impartire altrimenti insegnamenti di particolare specializzazione e alto contenuto tecnologico in settori per i quali l'università non disponga delle idonee competenze.

Le università possono assumere per contratto, anche in assenza o al di fuori di specifici accordi internazionali, lettori di madre lingua straniera in numero normalmente non superiore al rapporto di 1 a 150 tra il lettore e gli studenti iscritti agli specifici corsi di lingua.

Il contratto di cui al comma precedente non può protrarsi oltre l'anno accademico per il quale è stipulato ed è rinnovabile annualmente per non più di cinque anni. I relativi oneri, da iscrivere nei bilanci delle singole università, sono coperti con finanziamenti a questo scopo disposti per ciascuna università con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio universitario nazionale.

Le università possono stipulare convenzioni con enti pubblici e privati al fine di avvalersi di strutture extra universitarie per lo svolgimento di attività didattiche integrative di quelle universitarie, finalizzate al completamento della formazione accademica e professionale. Nel caso di convenzioni con enti pubblici possono essere attribuite anche in soprannumero, senza i limiti di cui al primo comma e senza oneri per l'università, le funzioni di professore a contratto a studiosi o esperti appartenenti ai sopraindicati enti.

Con le stesse modalità stabilite al primo comma, i rettori delle università possono stipulare contratti, a tempo determinato e non rinnovabili, per l'uso di attrezzature scientifico-didattiche di particolare complessità, con tecnici, anche stranieri, di comprovata esperienza. I titolari di questi contratti non hanno compiti di docenza universitaria, salvo eventualmente l'addestramento di personale tecnico già in servizio presso l'università.

Art. 7.

Ricercatori universitari

E' istituito il ruolo dei ricercatori universitari per contribuire allo sviluppo della ricerca scientifica universitaria e per l'assolvimento di compiti didattici integrativi dei corsi di insegnamento ufficiali, ivi comprese le esercitazioni, la collaborazione con gli studenti nelle ricerche attinenti alle tesi di laurea e la partecipazione alla sperimentazione di nuove modalità di insegnamento e alle connesse attività tutoriali.

La dotazione organica del ruolo di cui al comma precedente è di 16.000 posti di cui 4.000 da bandire a concorso libero nel primo triennio successivo all'entrata in vigore della presente legge. I posti assegnati a concorso libero sono ripartiti tra le facoltà delle varie università con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio universitario nazionale, tenendo conto delle esigenze funzionali delle facoltà stesse.

L'accesso al ruolo dei ricercatori avviene mediante concorsi decentrati, presso le singole sedi universitarie, banditi annualmente per gruppi di discipline, determinati su parere vincolante del Consiglio universitario nazionale. Condizione per la partecipazione ai concorsi è il possesso della laurea. I concorsi consistono in prove scritte ed orali e in un giudizio su eventuali titoli scientifici dei candidati, e sono volti ad accertare l'attitudine alla ricerca; tra i titoli didattici si darà particolare rilievo a quelli concernenti attività di insegnamento e di ricerca svolte nell'università.

Le commissioni giudicatrici sono composte di tre membri, di cui un professore ordinario designato dalla facoltà e un ordinario e un associato estratti a sorte tra due terne di docenti del gruppo di discipline designati dal Consiglio universitario nazionale. Nella prima applicazione della presente legge, in luogo del professore associato, può far parte della commissione un professore incaricato.

I ricercatori, dopo tre anni dalla immissione in ruolo, sono sottoposti ad un giudizio di conferma da parte di una commissione nazionale composta di tre professori di ruolo, di cui due ordinari e uno associato, estratti a sorte su un numero triplo di docenti designati dal Consiglio universitario nazionale tra i docenti del gruppo di discipline, che valuta l'attività scientifica e didattica svolta nel triennio.

Se il giudizio è favorevole, il ricercatore è immesso nella fascia dei ricercatori confermati, ricompresa nella dotazione organica di cui al secondo comma. Se il giudizio è sfavorevole, può essere ripetuto una sola volta dopo un biennio. Se anche il secondo giudizio è sfavorevole, il ricercatore cessa di appartenere al ruolo.

Coloro che non superano il secondo giudizio hanno comunque titolo, a domanda, all'applicazione, da quel momento, delle norme di cui al settimo comma dell'articolo 5.

Nella prima applicazione della presente legge, sono inquadrati nella fascia dei ricercatori confermati a domanda, i titolari dei contratti di cui all'articolo 5 del

decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1973, n. 766, previo giudizio di idoneità. Lo stesso giudizio di idoneità, agli stessi effetti, è altresì previsto per coloro che appartengono alle seguenti categorie:

a) titolari di assegni biennali di formazione scientifica e didattica di cui all'articolo 6 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1973, n. 766;

b) titolari di borse di studio conferite per l'anno accademico 1973-74, ai sensi delle leggi 31 ottobre 1966, n. 942 e 24 febbraio 1967, n. 62;

c) borsisti laureati vincitori di concorsi pubblici banditi dal Consiglio nazionale delle ricerche e da altri enti pubblici di ricerca di cui alla tabella VI, allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70, e successive modifiche, nonchè dall'Accademia nazionale dei Lincei e dalla *Domus Galileiana* di Pisa;

d) perfezionandi della Scuola normale e della Scuola superiore di studi universitari e di perfezionamento di Pisa, compresi i non titolari di assegni di formazione scientifica e didattica;

e) titolari di borse o assegni, di formazione o addestramento scientifico e didattico o comunque denominati, purché finalizzati agli scopi predetti, istituiti sui fondi destinati dai consigli di amministrazione sui bilanci universitari, anche se provenienti da donazioni o da contratti o da convenzioni con enti o con privati, ed assegnati con decreto rettorale a seguito di pubblico concorso;

f) assistenti incaricati o supplenti e professori incaricati supplenti;

g) lettori assunti con pubblico concorso o a seguito di delibera nominativa del consiglio di amministrazione dell'università, che abbiano svolto tale attività per almeno due anni;

h) medici interni universitari, assunti con pubblico concorso o a seguito di delibera nominativa del consiglio di amministrazione dell'università per motivate esigenze delle cliniche e degli istituti di cura universitari.

Hanno titolo a partecipare al giudizio di idoneità gli appartenenti alle categorie di cui al precedente comma, che abbiano svolto la loro attività in una o più delle qualifiche elencate presso una sede universitaria per almeno due anni anche non consecutivi entro il periodo compreso tra il 31 dicembre 1973 e il 31 ottobre 1979, ovvero siano in servizio presso un istituto universitario nelle predette categorie da almeno un anno alla data del 31 ottobre 1979.

I posti disponibili per i giudizi di idoneità di cui all'ottavo comma sono 12.000. Se il numero di coloro che superano il giudizio di idoneità è superiore a tale numero, si provvede ad inquadramento in soprannumero; se è complessivamente inferiore, i posti non ricoperti vanno ad incrementare il numero dei posti da bandire a concorso libero e possono essere riassegnati alla stessa facoltà compatibilmente con le esigenze di programmazione di cui al secondo comma del presente articolo. I concorsi sono decentrati, le commissioni giudicatrici sono composte da tre professori universitari, di cui uno designato dal consiglio di facoltà e due designati dal Consiglio universitario nazionale tra i docenti del gruppo di discipline corrispondente, secondo modalità dettate con norme delegate. La valutazione dei candidati ha per oggetto esclusivamente i titoli scientifici e l'attività didattica svolta. Coloro che sono dichiarati idonei restano assegnati alle facoltà presso le quali hanno sostenuto il giudizio. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge il Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio universitario nazionale, provvederà con suo decreto alla redistribuzione tra le facoltà dei posti non coperti, sulla base dei criteri di cui al secondo comma, disponendo anche i trasferimenti eventualmente necessari.

Il Ministro della pubblica istruzione bandisce due tornate di giudizi di idoneità di cui all'ottavo comma, aperte a tutti gli aventi diritto. La prima tornata è bandita entro trenta giorni dall'entrata in vigore delle norme delegate, la seconda entro diciotto mesi dallo stesso termine.

I contratti, gli assegni, le borse di studio, gli incarichi e le supplenze di cui all'ottavo comma sono prorogati per coloro che erano in servizio al 31 ottobre 1979 fino all'espletamento della seconda tornata dei giudizi di idoneità e, per coloro che sono dichiarati idonei, fino all'inquadramento in ruolo. Se l'interessato non presenta domanda per partecipare al giudizio di idoneità nella prima tornata, il relativo rapporto è risolto di diritto. Tale rapporto è risolto di diritto anche per coloro che non superano il giudizio di idoneità neppure nella seconda tornata. Coloro che non superano il giudizio di idoneità hanno comunque titolo, a domanda, all'applicazione delle norme di cui al settimo comma dell'articolo 5.

Le norme delegate provvedono a trasferire allo Stato, con decorrenza dal 1° novembre 1979, l'onere delle borse del Consiglio nazionale delle ricerche di cui alla lettera *c*) dell'ottavo comma, prorogate ai sensi del comma precedente.

I ricercatori confermati possono accedere direttamente ai fondi per la ricerca scientifica, sia a livello nazionale sia a livello locale. Essi adempiono a compiti di ricerca scientifica su temi di loro scelta e possono partecipare ai programmi di ricerca delle strutture universitarie in cui sono inseriti. Possono altresì svolgere, oltre ai compiti didattici di cui al primo comma del presente articolo, cicli di lezioni interne ai corsi attivati e attività di seminario di intesa con gli organi preposti al coordinamento della didattica. Impegni e modalità di esercizio delle funzioni scientifiche e di quelle didattiche sono determinati, per ogni anno accademico, dai consigli delle strutture universitarie dalle quali i ricercatori dipendono, secondo criteri generali stabiliti dalle norme delegate.

I ricercatori confermati permangono nel ruolo fino al compimento del sessantacinquesimo anno di età.

Ai ricercatori, compresi quelli confermati, è richiesto un impegno a tempo pieno, e le norme delegate stabiliranno i criteri e le modalità per la verifica periodica dell'attività didattica integrativa e scientifica svolta. In materia di incompatibilità e di cumulo di impieghi si applicano le disposizioni di cui alla parte prima, titolo V, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Dopo quattro anni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio universitario nazionale, presenta al Parlamento un disegno di legge per definire il carattere per-

manente o ad esaurimento della fascia dei ricercatori confermati e nella prima ipotesi il relativo stato giuridico. Con la stessa legge sono ridefiniti i compiti e gli organici del ruolo dei ricercatori, sulla base delle esperienze didattiche e di ricerca nel frattempo compiute e dei risultati dell'attuazione dei corsi per il conseguimento del dottorato di ricerca, dei movimenti del personale docente e delle esigenze di un corretto ed equilibrato rapporto tra le diverse fasce del personale stesso.

Art. 8.

Dottorato di ricerca e borse di studio

Le norme delegate prevedono l'istituzione di corsi per il conseguimento del titolo di dottore di ricerca e determinano le caratteristiche e la finalizzazione dei corsi medesimi.

Il Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio universitario nazionale, riconosce quali facoltà e dipartimenti, ove esistano, sono abilitati all'istituzione dei corsi di cui al comma precedente, sulla base di criteri generali di programmazione e di una valutazione delle attrezzature scientifiche e didattiche e di quelle utilizzabili mediante convenzioni con enti pubblici nazionali di ricerca.

Il dottorato di ricerca è titolo accademico valutabile soltanto nell'ambito della ricerca scientifica. Esso si consegue al termine di corsi, di durata non inferiore a tre anni, ai quali si è ammessi con prova scritta e colloquio per un numero definito di posti stabilito con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio universitario nazionale, secondo criteri di programmazione e di ripartizione nazionale. La commissione per l'esame di ammissione è composta da tre docenti di ruolo, di cui due estratti a sorte tra sei designati dal consiglio di facoltà e uno estratto a sorte tra tre designati dal Consiglio universitario nazionale, appartenenti al corrispondente gruppo di discipline.

Le norme delegate prevedono che l'allievo dei corsi per il dottorato di ricerca possa svolgere periodi di formazione presso università o istituti di ricerca italiani o stranieri.

Tutti coloro che sono ammessi ai corsi di dottorato di ricerca hanno diritto alle borse di studio di cui al successivo decimo comma, purché rientrino nelle condizioni di reddito personale ivi indicate.

Il titolo di dottore di ricerca è conferito a chi ha conseguito, a conclusione del corso, risultati di rilevante valore scientifico documentati da una dissertazione finale scritta e accertati da una commissione nazionale costituita annualmente per ogni gruppo di discipline e composta da tre professori di ruolo di cui due ordinari ed uno associato, estratti a sorte su una rosa di docenti delle materie comprese nel gruppo stesso, designata in numero triplo dal Consiglio universitario nazionale.

Alla valutazione di cui al comma precedente possono essere ammessi anche studiosi che non abbiano partecipato ai corsi relativi, purché siano in possesso di validi titoli di ricerca ed abbiano conseguito la laurea prescritta da un numero di anni almeno uguale alla durata del corso di dottorato di ricerca prescelto. Il numero dei titoli di dottore di ricerca conferibili agli studiosi anzidetti è determinato annualmente dal Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio universitario nazionale.

Il rilascio del titolo di dottore di ricerca è subordinato al deposito di copie, anche non stampate, dei lavori sulla base dei quali il titolo è stato conseguito presso le biblioteche nazionali di Roma e di Firenze, che ne devono assicurare la pubblica consultabilità per non meno di trent'anni. I testi di cui sopra devono essere corredati dalla relazione dei commissari, incluse le eventuali relazioni di minoranza.

Le norme delegate disciplinano l'eventuale riconoscimento del titolo di dottore di ricerca conseguito presso università non italiane, nonché l'eventuale equipollenza dei diplomi di perfezionamento scientifico conseguiti in base all'ordinamento vigente o presso l'Istituto universitario europeo con sede in Firenze.

Il Ministro della pubblica istruzione bandisce, entro il 15 gennaio di ogni anno, concorsi per l'attribuzione di borse di studio per la frequenza oltre che ai corsi di dottorato di ricerca anche ai corsi di perfezionamento e di specializzazione, presso università italiane e straniere, a favore di laureati capaci e meritevoli che fruiscano di un reddito personale complessivo non superiore ad un limite determinato dalle norme delegate. Non meno di un quarto delle borse deve essere destinato ad attività di perfezionamento all'estero. In questo caso, il montante della borsa è accresciuto del 50 per cento.

Le norme delegate provvedono alla ridefinizione delle finalità dei corsi di perfezionamento e di specializzazione, anche tenendo conto della istituzione del dottorato di ricerca.

Gli iscritti ai corsi di dottorato di ricerca e gli iscritti ai corsi di perfezionamento e di specializzazione non possono, in ogni caso, essere impegnati in attività didattiche e hanno obbligo di frequenza ai corsi.

Le borse di studio hanno la durata massima prevista per il corso di dottorato di ricerca, di perfezionamento o di specializzazione per il quale sono utilizzate. Le norme delegate stabiliscono le condizioni per il mantenimento della borsa negli anni successivi al primo e sino al termine previsto per la durata dei corsi.

Il numero complessivo, l'ammontare e la ripartizione delle borse di studio da conferire, nell'ambito del relativo stanziamento di bilancio, sono stabiliti annualmente con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio universitario nazionale.

Le borse di studio, comunque utilizzate, non danno luogo a trattamenti previdenziali.

Art. 9.

Disposizioni per la ricerca

Le norme delegate, nel rispetto dell'autonomia universitaria, provvedono a riordinare il settore della ricerca scientifica nelle università per quanto attiene ai raccordi con il Consiglio nazionale delle ricerche e con gli altri enti e istituti pubblici di ricerca, al fine di evitare ogni duplicazione e sovrapposizione di strutture e di finanziamenti; provvedono, conseguentemente, ad istituire un'anagrafe nazionale delle ricerche finanziate, in tutto o in parte, a carico di bilanci pubblici.

Per il triennio 1980-82 gli attuali stanziamenti di bilancio, di cui al capitolo 8551 del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1980, vengono aumentati di 50 miliardi per il 1980, di 100 miliardi per il 1981, di 150 miliardi per il 1982.

L'articolo 286 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, è sostituito dal seguente:

« Lo stanziamento annuale di bilancio per la ricerca universitaria, con effetto dal 1° gennaio 1981, è ripartito per il sessanta per cento tra le varie università con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio universitario nazionale; per il restante quaranta per cento è assegnato a progetti di ricerca di interesse nazionale e di rilevante interesse per lo sviluppo della scienza, con decreto del Ministro della pubblica istruzione, su proposta di appositi comitati consultivi costituiti dal Consiglio universitario nazionale integrati, secondo modalità che saranno stabilite dalle norme delegate, da professori eletti dai docenti dei corrispondenti raggruppamenti di discipline, con il compito di vagliare i progetti di ricerca presentati da gruppi di docenti e ricercatori o da istituti o dipartimenti universitari ».

Il fondo assegnato a ciascun ateneo è ripartito con delibera del consiglio di amministrazione, sentito il senato accademico che, avvalendosi eventualmente di commissioni scientifiche designate dalle facoltà, vaglia i progetti di ricerca presentati da singoli o gruppi di docenti e ricercatori, da istituti o dipartimenti dell'università.

Il livello di anticipazione consentito agli istituti o dipartimenti in ciascun tipo di fondo è elevato dall'attuale dieci per cento al quaranta per cento della somma complessiva su ciascuna voce di bilancio. Il limite di spesa consentito al direttore dell'istituto o dipartimento senza richiedere l'autorizzazione del consiglio di amministrazione è elevato a quattro milioni di lire. I direttori degli istituti o dei dipartimenti sono esentati dall'obbligo di documentazione delle piccole spese non eccedenti, singolarmente, le ventimila lire. Il direttore dell'istituto o dipartimento può autorizzare le missioni dei singoli componenti l'istituto o dipartimento, sulla base di una regolamentazione deliberata dal senato accademico per ciascuna università. A successivi adeguamenti dei limiti di spesa di cui al presente comma potrà provvedere con propri decreti il Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro per la ricerca scientifica.

Le norme delegate provvedono a regolare la materia disciplinata dai primi otto commi dell'articolo 12 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1973, n. 766, e quella concernente i contratti di ricerca e di consulenza e le convenzioni di ricerca per conto terzi al fine di armonizzare la disciplina alle disposizioni della presente legge.

Il nono comma dell'articolo 12 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1973, n. 766, è sostituito dal seguente:

« Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, su conforme parere del rettore e delle facoltà interessate, i professori ordinari, straordinari ed associati possono dirigere un istituto, laboratorio o centro del Consiglio nazionale delle ricerche o di istituti ed enti di ricerca a carattere nazionale ».

L'undicesimo comma dell'articolo 12 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1973, n. 766, è soppresso.

Art. 10.

Sperimentazione organizzativa e didattica

A partire dall'anno accademico successivo a quello di entrata in vigore della presente legge è consentito alle università di organizzare, in via sperimentale, settori di ricerca omogenei ed insegnamenti affini, anche afferenti a più facoltà o corsi di laurea, in dipartimenti, secondo i criteri orientativi ed entro i limiti dimensionali indicati dal Consiglio universitario nazionale, esclusa ogni restrizione delle libertà di ricerca e di insegnamento attualmente garantite e dell'eguale diritto per i docenti di accedere ai fondi disponibili e di utilizzare le attrezzature scientifiche.

Il dipartimento promuove e coordina l'attività di ricerca, ferma restando l'autonomia di ogni singolo docente ricercatore; concorre all'organizzazione dei corsi per il conseguimento del dottorato di ricerca; può altresì concorrere, in collaborazione con i consigli di facoltà e di corso di laurea e con gli organi direttivi delle scuole di specializzazione e a fini speciali, alla relativa attività didattica. Le università che intendono avvalersi di tale possibilità istituiscono una commissione di ateneo, per il coordinamento e la verifica della sperimentazione organizzativa e didattica, eletta dai consigli di facoltà, composta da un egual numero di professori ordinari o straordinari e di professori associati per ogni facoltà, nonché da un ricercatore della facoltà stessa. Il suddetto numero è fissato con decreto del rettore, su proposta del senato accademico, tenendo conto della varietà dei settori disciplinari e del numero dei docenti delle singole facoltà. La commissione di ateneo presenta al consiglio di amministrazione le proposte di delibera necessarie all'avvio della sperimentazione, che, previo parere conforme del senato accademico, sono rese esecutive con decreto del rettore. Il consiglio di amministrazione può deliberare anche l'istituzione di dipartimenti atipici rispetto ai criteri orientativi fissati dal Consiglio universitario nazionale.

Il dipartimento, ove costituito, ha autonomia finanziaria e amministrativa e dispone di personale non docente per il suo funzionamento. Le norme delegate stabiliscono le modalità per l'esercizio dell'autonomia finanziaria e amministrativa, e i criteri per l'utilizzazione del personale non docente.

Il direttore del dipartimento è eletto dai docenti del dipartimento stesso.

Nel periodo previsto per la sperimentazione dipartimentale le chiamate dei professori e il conferimento delle supplenze restano di competenza dei consigli di facoltà nella composizione rinnovata in seguito all'applicazione delle norme delegate, sentiti i consigli di corso di laurea e i dipartimenti interessati eventualmente costituiti. Tutti i provvedimenti relativi alla destinazione dei posti di professore ordinario e straordinario o comunque relativi alle loro persone restano in ogni caso riservati ai professori ordinari e straordinari; quelli relativi ai professori associati restano analogamente riservati ai professori ordinari, straordinari e associati.

La commissione di ateneo può proporre al consiglio di amministrazione la creazione di centri per la gestione e l'utilizzazione di servizi o di complessi apparati scientifici e tecnici di uso comune a più strutture di ricerca e di insegnamento e per la ricerca interdipartimentale e interuniversitaria.

Le norme delegate provvedono a regolamentare la costituzione dei consigli di corso di laurea e di indirizzo di cui al decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1973, n. 766, in relazione alle esigenze delle varie facoltà. Ai consigli di corso di laurea o di indirizzo sono attribuite le attuali competenze dei consigli di facoltà in materia di didattica e di gestione del personale docente.

Le norme delegate dettano criteri e modalità per la direzione degli istituti e la costituzione di comitati o di consigli di istituto, ferma restando la salvaguardia dell'autonomia e dell'iniziativa delle università.

Le norme delegate consentono alle università la sperimentazione di nuove modalità didattiche, tenute presenti le esigenze di forme diversificate di studio e di frequenza, eventualmente anche attraverso la istituzione di strutture didattiche ausiliarie decentrate.

Dopo tre anni dall'inizio della sperimentazione i dipartimenti presentano alla commissione di ateneo e al Consiglio universitario nazionale una relazione sull'attività svolta e sui risultati raggiunti. Le commissioni di ateneo presentano al Ministro della pubblica istruzione e al Consiglio universitario nazionale una relazione sulla sperimentazione di ciascun ateneo.

Entro quattro anni dall'inizio della sperimentazione il Governo ne valuta i risultati ai fini della presentazione di un disegno di legge, sentito il parere del Consiglio universitario nazionale, per il definitivo riassetto delle strutture universitarie e dell'organizzazione didattica, nel più rigoroso rispetto dell'autonomia delle università.

Art. 11.

Elezione del rettore

I rettori delle università sono eletti da un corpo elettorale composto dai professori ordinari, straordinari ed associati.

Alla scadenza dei mandati in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e fino all'espletamento delle procedure per l'inquadramento nel ruolo degli associati, l'elettorato attivo spetta anche agli incaricati stabilizzati.

Le norme delegate determinano le modalità dell'elezione e le rappresentanze delle altre categorie docenti che concorrono, accanto a quelle precedentemente elencate, all'elezione del rettore.

Art. 12.

Disposizioni finali e transitorie

Le norme delegate provvedono, secondo quanto disposto dagli articoli precedenti:

a) agli adeguamenti conseguenti per quanto concerne gli organi di governo delle università ed il Consiglio universitario nazionale e relativa durata, in relazione al nuovo assetto del personale docente previsto dalla presente legge, secondo criteri analoghi a quelli stabiliti nell'articolo precedente per l'elezione del rettore;

b) ad adeguare altre disposizioni della legislazione vigente al nuovo ordinamento, anche precedentemente all'emanazione del testo unico di cui al secondo comma dell'articolo 1;

c) ad applicare al personale medico della facoltà di medicina, che esplica attività assistenziali, ivi compresi coloro che saranno inquadrati nel ruolo dei ricercatori, le norme relative ai diritti e ai doveri, per quanto concerne l'assistenza del personale del Servizio sanitario nazionale previsto dall'articolo 47 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in quanto compatibili, fatte salve le norme sullo stato giuridico del personale universitario;

d) all'abrogazione degli ultimi due commi dell'articolo 19 della legge 18 marzo 1958, n. 349, come sostituiti dall'articolo 23 della legge 24 febbraio 1967, n. 62, nonché di ogni altra disposizione che consenta comunque di assumere o utilizzare a qualsiasi titolo personale non previsto nella presente legge; in caso di violazione di tale divieto, le spese comunque derivanti a carico dei bilanci universitari saranno poste solidalmente a carico di quanti abbiano concorso ad instaurarle;

e) a consentire la conservazione degli incarichi di insegnamento non soggetti a stabilizzazione fino allo espletamento della seconda tornata dei concorsi a professore associato, al fine di garantire la conservazione degli insegnamenti attivati e del livello di funzionamento delle facoltà;

f) ad equiparare il periodo trascorso all'estero per incarichi di insegnamento universitario o per ricerche presso qualificati centri di ricerca, attestato con decreto adottato di concerto tra i Ministri della pubblica istruzione, degli affari esteri e della ricerca scientifica, ad analoghi periodi svolti presso atenei italiani, ai fini della ricostruzione e sviluppo di carriera, e, previo parere conforme del Consiglio universitario nazionale, ai fini dell'inquadramento nei ruoli previsti dalla presente legge; a prevedere la stessa equiparazione, per i medesimi fini, per i periodi di attività di ricerca svolti presso l'Istituto universitario europeo con sede in Firenze, nonché nei ruoli degli istituti pubblici di ricerca di cui alla tabella VI allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70;

g) a consentire analoga equiparazione per coloro che hanno ottenuto un incarico di insegnamento presso università italiane ed hanno dovuto rinunciarvi per svolgere attività di insegnamento presso università di Paesi in via di sviluppo nel quadro della cooperazione internazionale, ai sensi della legge 15 dicembre 1971, n. 1222 e della legge 9 febbraio 1979, n. 38;

h) a far decorrere gli effetti giuridici degli inquadramenti in ruolo, previsti dalla presente legge, dal momento dell'entrata in vigore delle relative norme delegate per coloro che, beneficiando delle disposizioni previste per la prima applicazione della presente legge, superano il primo giudizio di idoneità;

i) a consentire, ai sensi delle leggi vigenti, il riconoscimento, ai fini del pensionamento, del trattamento di quiescenza e previdenza, e, in analogia con le norme generali sul pubblico impiego, eventualmente anche della carriera, dei periodi di servizio effettivamente prestato nelle università da coloro che sono inquadrati nei ruoli sulla base delle disposizioni della presente legge;

l) ad assicurare ai dipendenti di ruolo degli enti pubblici di sperimentazione e ricerca, contemplati nella tabella VI, annessa alla legge 20 marzo 1975, n. 70, che conseguano la nomina nei ruoli di cui alla presente legge, la conservazione dello stipendio in godimento all'atto della nomina, se maggiore di quello spettante nella nuova posizione, prevedendo il graduale riassorbimento della differenza nei successivi miglioramenti per progressione normale dello stipendio medesimo;

m) ad esentare dall'obbligo dell'impegno a tempo pieno, fino alla scadenza del loro mandato e comunque non oltre un triennio, i docenti investiti, alla data di entrata in vigore della presente legge, degli incarichi accademici di rettore e preside;

n) ad estendere, con gli stessi criteri di gradualità ed entro i medesimi limiti di tempo, la disciplina delle incompatibilità prevista alla lettera *d*) del precedente articolo 4 anche ai professori incaricati stabilizzati, agli assistenti del ruolo ad esaurimento, ai ricercatori. Per gli assistenti ed i ricercatori sarà previsto il collocamento in aspettativa. Gli incaricati stabilizzati saranno sospesi dall'incarico, fermo restando il diritto a partecipare ai giudizi di idoneità di cui al quinto comma dell'articolo 5. Gli incaricati stabilizzati per i quali la situazione di incompatibilità viene a cessare prima dell'espletamento della seconda tornata dei giudizi di idoneità di cui all'articolo 5, hanno diritto a riprendere sino a tale scadenza l'insegnamento per il quale siano incaricati;

o) a rivedere il trattamento economico dei professori ordinari e straordinari, in relazione alla graduale attuazione delle norme di cui alle lettere *b*), *c*) e *d*) del primo comma dell'articolo 4; a determinare il trattamento dei professori associati e dei ricercatori, tenendo conto delle attribuzioni e dei compiti loro assegnati dalla presente legge; a stabilire, inoltre, in relazione all'introduzione del regime differenziato del rapporto di servizio a tempo pieno e a tempo definito, una disciplina di attuazione e transitoria per il mantenimento del trattamento economico dell'ultima classe di stipendio da parte dei professori universitari che ne usufruiscono alla data di entrata in vigore delle norme delegate;

p) a prevedere, per i professori ordinari in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge e per quelli che saranno inquadrati in ruolo a seguito di concorsi già banditi alla stessa data, il collocamento fuori ruolo, a richiesta, dopo il compimento del 65° anno di età con decorrenza dal 1° novembre successivo e il pensionamento cinque anni dopo il collocamento fuori ruolo senza pregiudizio per gli aspetti economici e previdenziali; e a prevedere, per i professori ordinari che saranno inquadrati in ruolo a seguito di concorsi ulteriori, il collocamento fuori ruolo a decorrere dall'anno accademico successivo al compimento del 65° anno di età, e il pensionamento cinque anni dopo il collocamento fuori ruolo; i professori associati sono collocati a riposo il 1° novembre successivo al compimento del 65° anno di età;

q) a disporre, per quanto riguarda i docenti a titolo privato, stante l'articolo 1 della legge 30 novembre 1970, n. 924, il mantenimento delle norme di legge riguardanti l'esercizio della libera docenza, per coloro che, già in possesso, ne abbiano ottenuto la conferma, ai sensi delle norme anteriormente in vigore;

r) a stabilire che i docenti e i ricercatori universitari che intendono passare ad altre amministrazioni statali o pubbliche siano posti in aspettativa sino al giudizio sul periodo di prova richiesto per l'accesso alla nuova amministrazione. Tale aspettativa è esclusa da ogni computo ai fini economici e giuridici;

s) a riordinare il ruolo dei tecnici laureati e gli altri ruoli del personale tecnico non docente determinandone competenze e mansioni;

t) a prevedere che sino all'espletamento della prima tornata dei giudizi di idoneità per professore associato, in deroga a quanto disposto dall'articolo 3, ultimo comma, i posti di insegnamento rimasti vacanti per qualsiasi ragione possano essere conferiti per supplenza esclusivamente a professori ordinari e straordinari ovvero a professori incaricati stabilizzati. Il decreto delegato stabilirà le modalità di conferimento dei predetti insegnamenti nonché le forme e l'ammontare delle relative indennità;

u) alla ulteriore disciplina, anche transitoria, necessaria od opportuna in conseguenza dell'attuazione della presente legge.

Le norme delegate prevedono particolari modalità per l'attribuzione degli insegnamenti nelle accademie militari e negli altri istituti di formazione e specializzazione per gli ufficiali delle Forze armate e dei Corpi armati dello Stato e nelle facoltà di nuova istituzione, e nelle scuole dirette a fini speciali per attività didattiche teorico-pratiche connesse a specifici insegnamenti professionali.

Tutte le designazioni elettive previste dalla presente legge o dalle norme delegate avvengono a voto limitato. Ogni avente diritto potrà votare per non più di un terzo dei nominativi da designare. La votazione è valida se vi abbia preso parte almeno un terzo degli aventi diritto.

Entro il termine di cui al secondo comma dell'articolo 1 il Governo è delegato ad emanare norme per rivedere gli ordinamenti degli osservatori astronomici, astrofisico e vesuviano, delle scuole dirette a fini speciali e delle scuole di perfezionamento e di specializzazione, tenendo conto per queste ultime dell'istituzione dei corsi di dottorato di ricerca.

Art. 13.

Disposizioni finanziarie

Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, valutati per gli anni 1979 e 1980 in complessive lire 189 miliardi, si provvede quanto a lire 9 miliardi a carico dello stanziamento di cui al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1979, all'uopo utilizzando la voce « riforma dell'assistenza » e quanto a lire 180 miliardi mediante riduzioni, rispettivamente, di lire 135 miliardi dello stanziamento di cui al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1980 all'uopo utilizzando la voce « revisione del trattamento economico dei pubblici dipendenti » e di lire 45 miliardi dello stanzia-

mento di cui al capitolo 9001 del predetto stato di previsione, all'uopo utilizzando la voce « difesa del suolo ».

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 21 febbraio 1980

PERTINI

COSSIGA — VALITUTTI — ANDREATTA — PANDOLFI

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO

DECRETO MINISTERIALE 11 maggio 1979.

Revoca della registrazione del presidio medico-chirurgico denominato « Microsteril » della ditta Pierantozzi dottor Giuseppe, in Roma. (Decreto di revoca n. 268/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto in data 3 marzo 1969, con il quale venne registrato al n. 5959 il presidio medico-chirurgico denominato « Microsteril » a nome della ditta Pierantozzi dott. Giuseppe, con sede in Roma, via Padova n. 96, prodotto nell'officina della ditta stessa;

Considerato che, secondo il parere dell'Istituto superiore di sanità l'uso del prodotto, se impiegato in modo continuo e prolungato, potrebbe comportare il rischio di indurre irritazione della cute e delle mucose e che, inoltre, l'efficacia antimicrobica non è risultata corrispondere a quanto dichiarato dalla ditta stessa;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visto l'art. 189 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modifiche;

Decreta:

E' revocata a tutti gli effetti la registrazione del presidio medico-chirurgico denominato « Microsteril » registrato al n. 5959 in data 3 marzo 1969 a nome della ditta Pierantozzi dott. Giuseppe, con sede in Roma, via Padova n. 96. Il prodotto nelle premesse citato deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 maggio 1979

Il Ministro: ANSELMI

(819)

DECRETO MINISTERIALE 8 agosto 1979.

Autorizzazione alla emissione, nel 1980, di francobolli appartenenti a serie ordinarie tematiche.

IL MINISTRO
DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, prima citato, per il quale, sino alla emanazione delle norme di esecuzione del predetto testo unico, si applicano, in quanto compatibili, le vigenti disposizioni regolamentari;

Visto l'art. 238 del regolamento per i servizi postali, titolo preliminare e parte prima, approvato con regio decreto 18 aprile 1940, n. 689;

Visto il decreto interministeriale 10 novembre 1973, con il quale è stata riconosciuta l'opportunità di emettere, a partire dal 1973, alcune serie di francobolli ordinari da realizzare nel corso di più anni, fra le quali quelle aventi come tematiche l'Arte italiana, il Santo Natale e il Turismo;

Visto il decreto interministeriale 15 marzo 1977, con il quale è stata autorizzata l'emissione, a partire dal 1977, di una serie di francobolli ordinari da realizzare nel corso di più anni, avente come tematica « le Costruzioni navali italiane »;

Riconosciuta l'opportunità di emettere, nel 1980, altri valori appartenenti alle suddette serie;

Riconosciuta l'opportunità di emettere, a partire dal 1980, una serie di francobolli ordinari da realizzare nel corso di più anni, avente come tematica « il Lavoro italiano nel mondo »;

Riconosciuta l'opportunità di emettere, a partire dal 1980, una serie di francobolli ordinari da realizzare nel corso di più anni, avente come tematica « il Patrimonio artistico e culturale italiano »;

Riconosciuta l'opportunità di emettere, nel 1980, una serie di francobolli ordinari, avente come tematica, « i Problemi del nostro tempo: riduzione dei consumi energetici e fonti alternative »;

Visto il parere favorevole espresso dal consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni nella adunanza n. 1464 dell'11 luglio 1979;

Decreta:

Art. 1.

E' autorizzata l'emissione, nel 1980, di francobolli ordinari aventi come soggetti:

1) un'opera di Gian Lorenzo Bernini;
2) un'opera di Palma il Vecchio;
3) il Santo Natale;
4) Salsomaggiore;
5) Roseto degli Abruzzi;
6) Ravello;
7) Erice;
8) le costruzioni navali italiane.

Art. 2.

E' autorizzata l'emissione, a partire dal 1980, di una serie di francobolli ordinari, da realizzare nel corso di più anni, avente come tematica « il Lavoro italiano nel mondo ».

Art. 3.

E' autorizzata l'emissione, partire dal 1980, di una serie di francobolli ordinari, da realizzare nel corso di più anni, avente come tematica « il Patrimonio artistico e culturale italiano ».

I primi tre francobolli appartenenti a detta serie avranno come soggetti una villa d'Italia, il Monastero di Fonte Avellana, la mostra « Firenze e la Toscana dei Medici nell'Europa del 500 ».

Art. 4.

E' autorizzata l'emissione, nel 1980, di una serie di francobolli ordinari, avente come tematica « i Problemi del nostro tempo: riduzione dei consumi energetici e fonti alternative ».

Art. 5.

Con successivi decreti verranno di volta in volta stabiliti i valori e le caratteristiche dei francobolli di cui agli articoli precedenti.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 agosto 1979

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
COLOMBO

p. *Il Ministro del tesoro*
ERMINERO

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *gennaio* 1980
Registro n. 1 *Poste, foglio n.* 34

(1220)

DECRETO MINISTERIALE 31 gennaio 1980.

Autorizzazione alla S.p.a. Magazzini generali e doganali di Treviso ad ampliare il proprio magazzino generale esercitato in zona Fiera di Treviso, località Storga.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visti il regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290, sull'ordinamento dei magazzini generali, convertito nella legge 9 giugno 1927, n. 1158, il relativo regolamento di esecuzione approvato con il regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126, e le loro successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 30 giugno 1927 che autorizzava la « Società anonima veneta prove-assaggi-stagionatura e magazzini bozzoli e sete » ad istituire ed esercitare in Treviso un magazzino generale per il deposito di merci nazionali, nazionalizzate ed estere;

Visto il decreto ministeriale 27 ottobre 1937, con il quale la società predetta fu autorizzata ad istituire ed esercitare una succursale del proprio magazzino generale in zona Fiera di Treviso, località Storga;

Visto il decreto ministeriale 9 maggio 1962, con il quale la succursale Fiera di Treviso della S.p.a. Magazzini generale e doganali di Treviso, già Società anonima veneta prove-assaggi-stagionatura e magazzini bozzoli e sete, è stata costituita in sede principale del magazzino generale, per il deposito di merci nazionali, nazionalizzate ed estere;

Vista l'istanza in data 20 gennaio 1979, con la quale la S.p.a. Magazzini generali e doganali di Treviso, a seguito di lavori di ampliamento, costruzione e ristrutturazione degli impianti esistenti chiede di essere autorizzata ad esercitare un manufatto di nuova costruzione in regime di magazzino generale, per il deposito di merci nazionali e nazionalizzate;

Preso atto che i lavori di ristrutturazione riguardano un fabbricato, indicato con la lettera « B » nelle planimetrie allegate al presente decreto, già autorizzato ad operare in regime di magazzino generale;

Vista la deliberazione n. 215 del 25 settembre 1969, con la quale la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Treviso ha espresso parere favorevole all'accoglimento della richiesta;

Visti gli altri documenti presentati a corredo dell'istanza;

Decreta:

Art. 1.

La S.p.a. Magazzini generali e doganali di Treviso è autorizzata ad ampliare il magazzino generale esercitato in zona Fiera di Treviso, località Storga, con un impianto di nuova costruzione, della superficie di mq 1600 circa, da adibire al deposito di merci nazionali e nazionalizzate.

Il nuovo fabbricato risulta comunque meglio descritto nella relazione tecnica e nella planimetria allegata al presente decreto, nelle quali è individuato con la lettera « A ».

Art. 2.

Per le operazioni di deposito effettuate in dipendenza dell'autorizzazione di cui al precedente articolo si applicano il regolamento e le tariffe vigenti per il magazzino generale già autorizzato.

Art. 3.

L'ammontare del deposito cauzionale che la società è tenuta a prestare per l'esercizio del magazzino generale è stabilito in L. 30.000.000 (trentamilioni), salve successive determinazioni.

Art. 4.

La camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Treviso è incaricata dell'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 gennaio 1980

Il Ministro: BISAGLIA

(*Omissis*).

(1390)

DECRETO MINISTERIALE 7 febbraio 1980.

Riconoscimento del carattere di eccezionalità delle avversità atmosferiche verificatesi nella regione Abruzzo.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Considerato che, a termini dell'art. 70 precitato, compete agli organi dello Stato la dichiarazione della esistenza dei caratteri di eccezionale calamità o di eccezionale avversità atmosferica, costituente presupposto per la delimitazione da parte della regione delle zone agricole danneggiate e la individuazione da parte della stessa regione delle specifiche provvidenze, di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) dell'art. 1 della legge 25 maggio 1970, n. 364, da applicarsi nelle predette zone;

Viste le proposte della regione Abruzzo che segnala il carattere eccezionale delle grandinate del 2 luglio 1979 verificatesi nel territorio di vari comuni della provincia di Chieti;

Decreta:

E' dichiarata l'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi appresso indicati:

Chieti - grandinata del 2 luglio 1979 nel territorio di varie località dei comuni di Chieti, Bucchianico, Lanciano, Castelfrentano, Scerni, Guardiagrele, S. Eusanio del Sangro, Vasto, Cupello, Monteodorisio, Furci e Gissi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 febbraio 1980

Il Ministro: MARCORA

(1384)

DECRETO MINISTERIALE 8 febbraio 1980.

Determinazione dell'indennità di carica al commissario straordinario dell'Istituto nazionale di economia agraria.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il proprio decreto in data 23 dicembre 1975, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 7 del 9 gennaio 1976, con il quale è stato nominato il commissario straordinario dell'Istituto nazionale di economia agraria;

Visto il proprio decreto in data 21 dicembre 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 5 del 7 gennaio 1980, con il quale è stata disposta la proroga della gestione commissariale del predetto ente fino al 31 dicembre 1980;

Visto l'art. 11 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, recante norme per il controllo parlamentare sulle nomine negli enti pubblici;

Considerato che possa ritenersi congruo un aumento dell'indennità di carica per il predetto commissario da lire 6 milioni a lire 8 milioni annui lordi;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, l'indennità di carica spettante al commissario straordinario dell'Istituto nazionale di economia agraria è elevata a lire 8 milioni annui lordi, a decorrere dal 1° ottobre 1979.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 febbraio 1980

Il Ministro: MARCORA

(1445)

DECRETO MINISTERIALE 18 febbraio 1980.

Aiuto comunitario alla produzione di sementi certificate di riso. Disposizioni applicative per la campagna di commercializzazione 1979-80.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Vista la direttiva n. 66/402/CEE del Consiglio del 14 giugno 1966, e successive modificazioni, relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali;

Visto il regolamento (CEE) n. 2358/71 del Consiglio del 26 ottobre 1971, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle sementi, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2878/79 del Consiglio del 17 dicembre 1979;

Visto il regolamento (CEE) n. 1674/72 del Consiglio del 2 agosto 1972, che fissa le norme generali per la concessione ed il finanziamento di un aiuto per la produzione di sementi « di base » e « certificate »;

Visto il regolamento (CEE) n. 1686/72 della commissione del 2 agosto 1972, relativo a talune modalità per quanto riguarda l'aiuto nel settore delle sementi;

Visto il regolamento (CEE) n. 1546/75 della commissione del 18 giugno 1975 che definisce il fatto generatore del diritto all'aiuto per le sementi;

Visto il regolamento (CEE) n. 2879/79 del Consiglio del 17 dicembre 1979, con il quale è stato fissato, per le sementi di riso, l'importo dell'aiuto per la campagna di commercializzazione 1979-80;

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, concernente la disciplina dell'attività sementiera;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 29 gennaio 1980, in corso di registrazione, con il quale sono stati affidati all'Ente nazionale risi e compiti relativi all'attuazione del regime dell'aiuto istituito dalle Comunità economiche europee per il settore delle sementi di riso;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di provvedere all'emanazione delle occorrenti disposizioni applicative per la campagna di commercializzazione 1979-80;

Decreta:

Art. 1.

L'ammontare dell'aiuto comunitario alla produzione delle sementi certificate di riso per la campagna di commercializzazione 1979-80 è fissato in 12,1 E. C. U. per quintale.

Art. 2.

In applicazione del regime di aiuto per il settore delle sementi, istituito dal Consiglio delle Comunità europee con il regolamento (CEE) n. 2358/71, del 26 ottobre 1971, citato nelle premesse, l'erogazione dell'aiuto stesso, che verrà corrisposto al moltiplicatore di sementi, è subordinato alle seguenti condizioni:

a) che si tratti di sementi raccolte nel 1979 ed ufficialmente controllate e certificate nelle categorie « sementi di base » e « sementi certificate »;

b) che le sementi stesse siano state prodotte nel territorio nazionale a seguito di un contratto di moltiplicazione stipulato fra un agricoltore moltiplicatore di sementi ed un produttore selezionatore o un conservatore in purezza di varietà, od, ancora, direttamente, dal produttore selezionatore in possesso dell'apposita licenza di cui all'art. 2 della legge 25 novembre 1971, n. 1096, o dal responsabile della conservazione in purezza di varietà.

Art. 3.

I contratti di moltiplicazione e le denunce di diretta moltiplicazione afferenti alla produzione delle sementi raccolte nel 1979 dovranno essere registrati entro il 31 marzo 1980 presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della produzione agricola - Divisione II mezzi di produzione.

Art. 4.

Gli interessati, o i loro aventi causa, per poter beneficiare dell'aiuto previsto per le sementi di riso raccolte nel 1979, dovranno inoltrare, entro il 31 maggio 1980, all'Ente nazionale risi - Piazza Pio XI, 1 - Milano, una domanda in carta semplice indirizzata allo stesso ente contenente i seguenti dati:

cognome e nome, luogo e data di nascita, residenza del richiedente; nel caso di cooperative, società, ecc., ragione e sede sociale e generalità del legale rappresentante;

estremi della registrazione del contratto di moltiplicazione o della denuncia di diretta moltiplicazione;

ubicazione dell'azienda presso la quale sono state raccolte durante l'anno 1979 le sementi oggetto della domanda di aiuto;

quantità delle sementi certificate prodotte, suddivise per varietà, espresse in quintali, con due decimali, per le quali viene richiesto l'aiuto comunitario;

nel caso che la domanda sia prodotta da un'impresa sementiera: gli estremi della licenza (art. 2 della legge n. 1096/71); qualora il richiedente l'aiuto sia il responsabile della conservazione in purezza della varietà: gli estremi del decreto ministeriale di iscrizione della varietà al registro.

La domanda stessa dovrà essere corredata dalla seguente documentazione in carta libera:

1) certificato di residenza, qualora il richiedente sia il titolare dell'impresa;

2) certificato del tribunale o della camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato, da cui risultino le generalità complete del legale rappresentante, nel caso che il richiedente sia una cooperativa, una società, ecc.;

3) originale o copia autenticata del contratto di moltiplicazione o della denuncia di diretta moltiplicazione precedentemente registrati;

4) dichiarazione rilasciata dall'Ente nazionale sementi elette attestante l'avvenuto controllo in campo delle colture portaseme nonchè la certificazione ufficiale dei quantitativi di sementi prodotte, con le seguenti precisazioni: estremi della ditta selezionatrice; nome, cognome ed indirizzo dell'agricoltore moltiplicatore; numero e peso effettivo del lotto dopo la lavorazione; specie, varietà e numero delle confezioni;

5) copia dello statuto, qualora il richiedente sia una cooperativa agricola, dal quale risulti l'obbligo per i soci del conferimento dei prodotti alla cooperativa medesima.

Art. 5.

L'Ente nazionale sementi elette è tenuto a rilasciare, a richiesta degli interessati, la dichiarazione di cui al precedente art. 4, punto 4).

Roma, addì 18 febbraio 1980

Il Ministro: MARCORA

(1920)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di farmacologia e farmacognosia presso la facoltà di farmacia dell'Università di Bologna

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di farmacia dell'Università di Bologna è vacante la cattedra di farmacologia e farmacognosia, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(1952)

Autorizzazione all'Università degli studi di Firenze ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto della provincia di Firenze 25 ottobre 1979, n. 810 Div. I, l'Università di Firenze è stata autorizzata ad accettare la donazione di L. 31.000.000 disposta dalle signore Mila Faccenda ved. Giardelli e Milena Faccenda Epifani, per la istituzione di borse di studio annuali a favore di laureati in medicina e chirurgia da intitolare al nome di « Mary e Nicola Faccenda ».

(1234)

MINISTERO DELLA DIFESA

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile in comune di La Maddalena

Con decreto interministeriale 11 gennaio 1980, n. 1, è stata trasferita dal demanio pubblico, ramo Difesa (Marina), al patrimonio dello Stato parte dell'immobile denominato « Ex batteria Nido d'Aquila », sito in comune di La Maddalena, distinta in catasto al foglio 9 mappali 28, 36, 37, 38, A e 34/parte, per una superficie di mq 97.311.

(1290)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Modificazione alle etichette dell'acqua minerale « Surgiva - Sorgente Prá dell'Era » di Carisolo

Con decreto ministeriale 31 dicembre 1979, n 1998, la S.p.a. Nambrone Le Fonti, in Carisolo (Trento), è stata autorizzata a modificare, secondo le norme del decreto ministeriale 22 giugno 1977, le etichette dell'acqua minerale denominata « Surgiva - Sorgente Prà dell'Era », di cui al decreto ministeriale 7 maggio 1975, n. 1532.

Al decreto sono allegati gli esemplari delle nuove etichette.

(1063)

Avviso di rettifica

Nel decreto ministeriale 18 dicembre 1979, concernente procedure per la revisione generale delle specialità medicinali, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 351 del 28 dicembre 1979, sono apportate le seguenti rettifiche:

1) nelle premesse, dove è scritto, « Visto l'art. 29 della legge 23 dicembre *1976*, n. 833 », leggasi: « Visto l'art. 29 della legge 23 dicembre *1978*, n. 833 »;

2) alla lettera *c*) dell'art. 2, dove è scritto: « dal 1° *dicembre* 1961 al 31 dicembre 1974 », leggasi: « dal 1° *gennaio* 1961 al 31 dicembre 1974 ».

(1953)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 37

Corso dei cambi del 21 febbraio 1980 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	809,05	809,05	808,90	809,05	809 —	809,05	808,95	809,05	809,05	809,05
Dollaro canadese	701,80	701,80	701,60	701,80	701,60	701,80	704,45	701,80	701,80	701,80
Marco germanico	463,45	463,45	463,50	463,45	463,45	463,45	463,49	463,45	463,45	463,45
Fiorino olandese	420,40	420,40	420,60	420,40	420,35	420,40	420,53	420,40	420,40	420,40
Franco belga	28,52	28,52	28,53	28,52	28,51	28,52	28,522	28,52	28,52	28,50
Franco francese	197,64	197,64	197,60	197,64	197,70	197,64	197,65	197,64	197,64	197,65
Lira sterlina	1848,40	1848,40	1848 —	1848,40	1847,90	1848,40	1848,70	1848,40	1848,40	1848,40
Lira irlandese	1719,50	1719,50	1718,25	1719,50	1716,30	—	1718 —	1719,50	1719,50	—
Corona danese	148,90	148,90	149 —	148,90	148,90	148,90	148,94	148,90	148,90	148,90
Corona norvegese	166,14	166,14	166,20	166,14	166,15	166,14	166,16	166,14	166,14	166,15
Corona svedese	194,07	194,07	194,10	194,07	194,05	194,07	194,075	194,07	194,07	194 —
Franco svizzero	492,50	492,50	492,75	492,50	493,30	492,50	493,27	492,50	492,50	492,50
Scellino austriaco	64,729	64,729	64,75	64,729	64,73	64,72	64,75	64,729	64,729	64,75
Escudo portoghese	16,99	16,99	17,05	16,99	17 —	16,99	16,97	16,99	16,99	17 —
Peseta spagnola	12,05	12,05	12,08	12,05	12,04	12,05	12,06	12,05	12,05	12,05
Yen giapponese	3,291	3,291	3,30	3,291	3,29	3,29	3,292	3,291	3,291	3,29

Media dei titoli del 21 febbraio 1980

Titolo	
Rendita 5 % 1935	65 —
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	90,725
» 5,50 % » » 1968-83	85,850
» 5,50 % » » 1969-84	81,400
» 6 % » » 1970-85	78,525
» 6 % » » 1971-86	76 —
» 6 % » » 1972-87	75,875
» 9 % » » 1975-90	78,425
» 9 % » » 1976-91	81,400
» 10 % » » 1977-92	86,500
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	82 —
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 3-1978/80	99,750
» » » » 1- 6-1978/80	99,350
» » » » 1- 8-1978/80	99,550
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1-10-1978/80	99,100
» » » » 1- 3-1979/81	99,150
» » » » 1- 7-1979/81	98,025
» » » » 1- 5-1979/82	97,100
» » » » 1- 7-1979/82	97,075
Buoni Tesoro Pol. 10 % 1- 1-1981	96,975
» » Nov. 5,50 % 1- 4-1982	86,300
» » Pol. 12 % 1- 1-1982	97,475
» » » 12 % 1- 4-1982	96,625
» » » 12 % 1-10-1983	95,150
» » » 12 % 1- 1-1984	95,400
» » » 12 % 1- 4-1984	95,350
» » » 12 % 1-10-1987	94,900

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 21 febbraio 1980

Valuta	
Dollaro USA	809 —
Dollaro canadese	701,625
Marco germanico	463,47
Fiorino olandese	420,465
Franco belga	28,521
Franco francese	197,645
Lira sterlina	1848,55
Lira irlandese	1718,75
Corona danese	148,92
Corona norvegese	166,15
Corona svedese	194,072
Franco svizzero	492,885
Scellino austriaco	64,739
Escudo portoghese	16,98
Peseta spagnola	12,055
Yen giapponese	3,291

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Concorso, per esami, a sei posti di ispettore aggiunto nella carriera di concetto del ruolo tecnico ispettivo delle assicurazioni private e di interesse collettivo, riservato ai diplomati in maturità scientifica.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo Statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, riguardante le norme di esecuzione del predetto testo unico;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, concernente norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione ed autenticazione di firme, modificata ed integrata dalla legge 11 maggio 1971, n. 390;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482, concernente la disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, sul riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, concernente nuovi stipendi, paghe e retribuzioni del personale delle amministrazioni dello Stato;

Vista la legge 15 novembre 1973, n. 734, concernente la concessione di un assegno perequativo ai dipendenti civili dello Stato;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288, concernente l'elevazione del limite massimo di età per accedere ai pubblici concorsi;

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, concernente l'assicurazione obbligatoria, della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti;

Visto il decreto ministeriale 9 gennaio 1971, registrato alla Corte dei conti, addì 2 settembre 1971, registro n. 9, foglio n. 52, con il quale sono state approvate le nuove piante organiche del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, concernente nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni;

Considerato che, ai sensi dell'art. 93, secondo comma, della citata legge 10 giugno 1978, n. 295, i due terzi dell'organico complessivo sono riservati ai diplomati in ragioneria con riserva di tre posti ai ragionieri che siano in possesso del diploma di corrispondenza commerciale in lingue estere ed un terzo ai diplomati in maturità scientifica;

Considerato inoltre che si è provveduto ad accantonare i posti di riserva previsti dall'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Accertato che alla data di entrata in vigore della menzionata legge n. 295/1978 nella carriera di concetto del ruolo tecnico ispettivo delle assicurazioni private e di interesse collettivo potevano essere messi a concorso diciassette posti;

Visto il decreto ministeriale 20 novembre 1978, registrato alla Corte dei conti, addì 29 marzo 1979, registro n. 3, foglio n. 349, con il quale è stato indetto il concorso, per esami, ad otto posti di ispettore aggiunto in prova nella carriera di concetto del ruolo tecnico ispettivo delle assicurazioni private e di interesse collettivo, riservato ai diplomati in ragioneria;

Visto il decreto ministeriale 10 gennaio 1979, registrato alla Corte dei conti, addì 16 febbraio 1979, registro n. 2, foglio n. 181, con il quale è stato indetto il concorso, per esami, a tre posti di ispettore aggiunto in prova nella carriera di concetto del ruolo tecnico ispettivo delle assicurazioni private e di interesse collettivo, riservato ai ragionieri in possesso del diploma di corrispondenza in lingue estere;

Considerato inoltre che, per effetto della già citata legge n. 295/1978, un terzo dei quindici posti recati in aumento dell'organico della carriera di concetto del ruolo tecnico ispettivo delle assicurazioni private e di interesse collettivo, pari a cinque posti, deve essere conferito nella prima applicazione della predetta legge, a norma del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, mediante normale concorso alla qualifica iniziale riservato al personale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato in possesso dei prescritti requisiti;

Considerato infine, che dei predetti cinque posti, tre sono stati riservati, con il concorso bandito con il decreto ministeriale 10 gennaio 1979 sopracitato, ai concorrenti in possesso del diploma di ragioneria e due vanno riservati a quelli in possesso della maturità scientifica;

Visto il parere espresso dalla prima sezione del Consiglio superiore della pubblica amministrazione n. 6/76 del 24 novembre 1976, sui programmi di esame per l'ammissione nella carriera di concetto del ruolo tecnico ispettivo delle assicurazioni private e di interesse collettivo;

Visto il parere espresso dalla seconda sezione del Consiglio superiore della pubblica amministrazione n. 6/79 del 12 luglio 1979, sul programma di esame per i concorsi di ispettore aggiunto nella carriera di concetto del ruolo tecnico ispettivo delle assicurazioni private e di interesse collettivo, riservato ai candidati in possesso del diploma di maturità scientifica;

Decreta:

Art. 1.

Posti a concorso

E' indetto un concorso, per esami, a sei posti di ispettore aggiunto in prova nella carriera di concetto del ruolo tecnico ispettivo delle assicurazioni private e di interesse collettivo, riservato ai diplomati in maturità scientifica.

Dei suddetti sei posti, due sono riservati, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, al personale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato in possesso del diploma di maturità scientifica.

Qualora i due posti di cui al punto precedente non venissero coperti per mancanza di riservatari utilmente collocati in graduatoria verranno conferiti, nell'ordine, agli altri candidati idonei.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

b) età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 35, salvi i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli aspiranti che, alla data della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, rivestano la qualifica di impiegato dei ruoli organici delle amministrazioni dello Stato;

c) buona condotta;

d) idoneità fisica all'impiego. L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso;

e) diploma di maturità scientifica.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero siano stati dichiarati decaduti per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal presente bando di concorso per la presentazione delle domande di ammissione.

L'amministrazione può disporre in ogni momento, con decreto motivato del Ministro, l'esclusione dal concorso per difetto dei prescritti requisiti.

Art. 3.

Domanda di ammissione

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta legale (vedi schema esemplificativo allegato *A*), dovrà pervenire al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale degli affari generali - Divisione III (ufficio concorsi) - Via Molise n. 2 - Roma, entro il termine perentorio di trenta giorni che decorrono dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La domanda si considera prodotta in tempo utile anche se spedita a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda di ammissione al concorso gli aspiranti debbono dichiarare:

a) cognome e nome (le donne coniugate devono aggiungere al proprio cognome quello del marito);

b) luogo e data di nascita, nonchè, in caso di superamento del limite massimo di età di 35 anni, i titoli che danno diritto alle eventuali elevazioni di tale limite o che consentano di prescindere dallo stesso;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) se abbiano riportato o meno condanne penali ed i procedimenti penali eventualmente pendenti;

f) il titolo di studio posseduto con l'esatta indicazione dell'istituto statale o legalmente riconosciuto e della data di conseguimento;

g) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) domicilio e recapito al quale desiderano che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

i) i servizi eventualmente prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego (la dichiarazione va resa anche se negativa).

Inoltre, i candidati che intendano sostenere le prove facoltative di lingua debbono dichiararlo nella domanda.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza degli aspiranti, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Per i dipendenti dello Stato è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio. Per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante del Corpo di appartenenza.

Le domande non compilate con tutte le indicazioni di cui al presente articolo non verranno prese in considerazione.

L'amministrazione non assume nessuna responsabilità nel caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento d'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa, nè per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

Art. 4.

Commissione esaminatrice

La commissione esaminatrice sarà nominata con successivo provvedimento, con l'osservanza delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 5.

Prove di esame

Gli esami consisteranno in due prove scritte ed in un colloquio secondo il seguente programma:

Prove scritte:

1) nozioni di diritto amministrativo;

2) computisteria, ragioneria generale e ragioneria applicata alle aziende pubbliche.

Colloquio: il colloquio verterà nelle materie che hanno formato oggetto delle prove scritte e sulle seguenti:

1) nozioni di diritto privato (civile e commerciale);

2) nozioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

3) statistica metodologica.

Prova facoltativa, scritta ed orale, nella linqua inglese o francese o tedesca, o in tutte le predette lingue.

Art. 6.

Svolgimento delle prove

I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso sono tenuti a presentarsi per sostenere le prove scritte del concorso stesso, muniti di un valido documento di riconoscimento, nei giorni 11 e 12 giugno 1980, alle ore 8,30, in Roma, presso il palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4.

Le prove facoltative di lingua inglese, francese e tedesca avranno luogo in Roma il giorno 13 giugno 1980, alle ore 8,30, presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale degli affari generali - 1° piano (parlamentino) - Via Molise n. 2.

Sono ammessi al concorso i candidati che abbiano riportato una media di almeno 7/10 nelle prove scritte e non meno di 6/10 in ciascuna i esse.

L'avviso per la presentazione al colloquio sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi dovranno sostenerlo.

Il colloquio non si intende superato se il candidato non abbia ottenuto la votazione di almeno 6/10.

Al termine di ogni seduta dedicata al colloquio la commissione giudicatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione del voto da ciascuno riportato. L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, sarà affisso nel medesimo giorno all'albo dell'amministrazione.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e del voto ottenuto nel colloquio.

Per ciascuna prova facoltativa (scritta ed orale) di lingua estera verrà assegnato ai candidati, ove detta prova sia superata, fino ad un punto in aumento della somma dei voti di cui al precedente comma.

Art. 7.

Titoli di precedenza e di preferenza

I concorrenti che abbiano superato il colloquio e che intendano far valere, ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, titoli di precedenza o preferenza nella nomina, debbono far pervenire al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale degli affari generali - Divisione III (ufficio concorsi), entro il termine perentorio di venti giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui hanno sostenuto il predetto colloquio, i documenti, redatti nelle prescritte forme, attestanti il possesso di tali titoli.

I documenti saranno considerati prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopra indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Art. 8.

Graduatoria di merito - Documentazione di rito

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti ottenuti nella votazione complessiva di cui al precedente art. 6.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei dichiarati idonei saranno approvate con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'assunzione all'impiego.

A tal fine, i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno presentare o far pervenire al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale degli affari generali - Divisione III (ufficio concorsi), sotto pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dalla data di ricevimento della relativa richiesta, i seguenti documenti in carta legale:

1) estratto dell'atto di nascita. I candidati che beneficiano delle disposizioni speciali per l'elevazione del limite massimo di età dovranno produrre la documentazione necessaria atta a comprovare il possesso dei rispettivi requisiti (ove non abbiano già prodotti detti documenti ai fini della precedenza o della preferenza a termine del precedente art. 7);

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

4) certificato generale del casellario giudiziale;

5) certificato medico, rilasciato dal medico provinciale o da un medico militare ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre; il certificato deve altresì contenere l'attestazione relativa agli accertamenti sierologici del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione il certificato medico dovrà contenere una esatta descrizione della medesima, nonché la dichiarazione che essa non è tale da menomare l'attitudine fisica all'impiego.

Il certificato medico, che presenteranno i candidati mutilati o civili di guerra ed assimilati, dovrà contenere, oltre una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione che egli, per la natura ed il grado della sua invalidità, non possa recare pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti e che il suo stato fisico è compatibile con l'esercizio delle mansioni dell'impiego per il quale concorre;

6) titolo di studio in originale o copia autenticata, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma quando questo non è stato ancora rilasciato;

7) copia dello stato di servizio militare (salvo che non sia stata già presentata ai fini indicati nell'art. 7) o del foglio matricolare o del foglio di congedo illimitato, ovvero certificato su carta legale relativo all'esito di leva, debitamente vidimato o di iscrizione nelle liste di leva.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo potranno limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 5) e 6) del presente articolo e la copia integrale dello stato di servizio civile (salvo che non l'abbiano già presentata per i fini previsti dal precedente art. 7).

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa potranno limitarsi a presentare i documenti di cui ai numeri 1), 4) e 6) del presente articolo e un certificato, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica all'impiego al quale aspirano e che è stato eseguito nei loro confronti l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5) del presente articolo dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito a produrli indicata nel terzo comma del presente articolo.

I certificati di cui ai numeri 2) e 3) dovranno attestare, altresì, che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana ed in godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Tutti i suindicati documenti devono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

Gli aspiranti indigenti hanno facoltà di presentare in carta libera l'estratto dell'atto di nascita, i certificati di cittadinanza italiana, di godimento dei diritti politici, del casellario giudiziale purché, in ciascun atto, si faccia constatare la condizione di povertà del richiedente mediante citazione degli estremi del relativo attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Non saranno ammessi riferimenti a documenti presentati al Ministero o ad altre amministrazioni ed enti a qualsiasi titolo.

Tuttavia i profughi dei territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti, dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare. In tal caso essi dovranno indicare per detti documenti l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

Art. 9.

Nomina dei vincitori

I vincitori del concorso che risulteranno in possesso dei prescritti requisiti saranno nominati ispettori aggiunti in prova (parametro 160) nella carriera di concetto del ruolo tecnico ispettivo delle assicurazioni private e di interesse collettivo e conseguiranno la nomina ad ispettore aggiunto, previo giudizio favorevole del consiglio di amministrazione, dopo un periodo di prova di sei mesi.

Qualora il giudizio sia sfavorevole il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, il Ministro dichiara la risoluzione del rapporto di impiego con decreto motivato. In tal caso spetta all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento economico relativo al periodo di prova.

Sono esonerati dal periodo di prova, ai sensi dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, i vincitori del concorso che provengono da una carriera corrispondente di questa o di altre amministrazioni, presso le quali abbiano superato il periodo di prova e disimpegnato mansioni analoghe a quelle della qualifica per la quale hanno concorso.

I vincitori che, nel termine stabilito, non assumano regolare servizio, senza giustificato motivo, decadono dalla nomina.

Art. 10.

Trattamento economico

Ai vincitori del concorso ammessi all'impiego sarà corrisposto il trattamento economico della qualifica iniziale della carriera di appartenenza (parametro 160) oltre le indennità spettanti in base alle vigenti disposizioni.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 30 novembre 1979

Il Ministro: BISAGLIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 gennaio 1980
Registro n. 1 Industria, foglio n. 149

ALLEGATO *A*

Schema esemplificativo della domanda
(da inviarsi su carta da bollo)

Al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale degli affari generali - Divisione III (ufficio concorsi) - Via Molise, 2 - ROMA

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . (provincia di . . . . . .) il . . . . e residente in . . . . chiede di essere ammesso al concorso, per esami, a sei posti di ispettore aggiunto in prova nella carriera di concetto del ruolo tecnico ispettivo delle assicurazioni private e di interesse collettivo, riservato ai diplomati in maturità scientifica.

Dichiara sotto la propria responsabilità:

1) di essere cittadino italiano;

2) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (1);

3) di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali pendenti (2);

4) di essere in possesso del seguente titolo di studio . . . . conseguito presso . . . . . in data . . . .;

5) per quanto riguarda gli obblighi militari la sua posizione è la seguente . . . . (3);

6) di non aver prestato servizio come impiegato presso pubbliche amministrazioni (4);

7) di aver diritto all'aumento dei limiti di età o di poter prescindere dagli stessi perchè . . . . (5);

8) di voler sostenere la prova facoltativa, scritta ed orale, di lingua . . . . (indicare se francese, inglese o tedesca o più di una di esse) (6).

Indirizzo presso cui desidera vengano inviate le eventuali comunicazioni . . . ., impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive e riconoscendo che il Ministero non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.

Data, ...

Firma . . . .

Visto per l'autenticazione della firma del sig. . . . (7).

---

(1) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali indicare i motivi.

(2) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale), la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonché i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(3) Di aver prestato servizio militare, ovvero di essere attualmente in servizio militare presso . . . . . ., ovvero di non aver prestato servizio militare perché non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva, ovvero perché, pur dichiarato «abile arruolato», gode del congedo o del rinvio in qualità di . . . . . ., ovvero perché riformato o rivedibile.

(4) In caso contrario, dichiarare di prestare servizio presso l'amministrazione . . . ., con la qualifica di . . . ., presso la quale è stato assunto il . . . ., ovvero di aver prestato servizio

presso l'amministrazione . . . con la qualifica di . . dal . . al .
(precisare la causa di risoluzione del rapporto di impiego).

(5) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato il limite massimo di età di 35 anni, siano in possesso di uno o più titoli che danno diritto all'elevazione del suddetto limite e che consentono di prescindere dallo stesso.

(6) Questa dichiarazione deve essere resa soltanto dai candidati che intendano sostenere tale prova.

(7) La firma dell'aspirante apposta in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui l'aspirante risiede; per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio. Per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante del Corpo di appartenenza.

(1670)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso ad un posto di tecnico laureato presso l'Università degli studi di Roma

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale tecnico laureato delle università e degli istituti di istruzione universitaria, presso l'istituto e per il posto sottoindicati:

Facoltà di medicina e chirurgia:

istituto di fisiologia umana (per la cattedra di tecnica fisiologica) . . . . . . posti n. 1

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea in medicina e chirurgia, laurea in matematica o laurea in fisica.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Roma scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le prove di esame si svolgeranno presso l'Istituto di fisiologia umana - Facoltà di medicina e chirurgia - Città universitaria - Roma, alle ore 9 del novantesimo giorno non festivo, successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente bando.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Roma.

(1959)

OSPEDALE « CONSORZIALE » DI BARI

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

due posti di assistente di radiologia medica;
un posto di assistente di chirurgia plastica;
un posto di assistente di ematologia;
un posto di ispettore sanitario.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale, sezione concorsi dell'ente in Bari.

(649/S)

OSPEDALE « S. MARIA BIANCA » DI MIRANDOLA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, con rapporto di lavoro a tempo pieno, a:

un posto di assistente di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche;
un posto di assistente pediatra;
un posto di ispettore sanitario.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Mirandola (Modena).

(667/S)

OSPEDALE CIVILE « SPIRITO SANTO » DI PESCARA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario della divisione di ortopedia e traumatologia;
un posto di aiuto della sezione autonoma di cardiologia;
un posto di aiuto della sezione autonoma di emodialisi;
un posto di aiuto della divisione di geriatria;
un posto di aiuto ed un posto di assistente della divisione di malattie infettive;
un posto di assistente della sezione autonoma per ustionati e per chirurgia plastica ricostruttiva ed estetica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Pescara.

(671/S)

OSPEDALE DI CIRCOLO « C. CANTU' » DI ABBIATEGRASSO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di direttore sanitario;
un posto di aiuto chirurgo;
un posto di aiuto del servizio di anestesia e rianimazione;
un posto di aiuto del servizio di laboratorio di analisi chimico-cliniche - sezione trasfusionale;

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Abbiategrasso (Milano).

(647/S)

OSPEDALE CIVILE « S. SALVATORE » DI L'AQUILA

Concorso ad un posto di assistente del servizio di emodialisi

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del servizio di emodialisi (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in L'Aquila.

(644/S)

OSPEDALE « S. GIOVANNI DI DIO » DI ORBETELLO

Concorso ad un posto di assistente di chirurgia generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Orbetello (Grosseto).

(638/S)

OSPEDALE CIVILE DI THIESI

Concorso ad un posto di assistente di immunoematologia e servizio trasfusionale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di immunoematologia e servizio trasfusionale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Thiesi (Sassari).

(639/S)

OSPEDALE AL MARE DI VENEZIA-LIDO

Concorso ad un posto di aiuto di reumatologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di reumatologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Venezia-Lido.

(640/S)

OSPEDALE « SERRISTORI » DI FIGLINE VALDARNO

Concorso ad un posto di ispettore sanitario

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di ispettore sanitario.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio del personale dell'ente in Figline Valdarno (Firenze).

(658/S)

OSPEDALE « MONTE JACOVIELLO » DI SANTERAMO IN COLLE

Concorso ad un posto di aiuto di anestesia e rianimazione

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Santeramo in Colle (Bari).

(659/S)

OSPEDALE CIVILE DI TRICARICO

Concorso ad un posto di assistente anestesista

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente anestesista (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Tricarico (Matera).

(660/S)

OSPEDALE DEGLI INFERMI DI BIELLA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto della divisione di medicina generale « B »;

un posto di assistente della sezione di malattie infettive adulti aggregata alla divisione di medicina generale « B ».

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione del personale dell'ente in Biella (Vercelli).

(661/S)

REGIONI

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

PROVINCIA DI BOLZANO

LEGGE PROVINCIALE 28 novembre 1979, n. **17.**

Partecipazione della provincia al capitale della S.A.D. S.p.a., con sede in Bolzano.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 61 *dell'11 dicembre* 1979)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Al fine di agevolare l'esercizio di attività di pubblico trasporto su strada nel territorio provinciale, la giunta provinciale è autorizzata a sottoscrivere azioni della S.A.D. S.p.a., con sede in Bolzano, per l'importo di lire 600 milioni, pari ad un terzo del capitale sociale del valore nominale di lire 1.800 milioni, alle condizioni di cui ai successivi articoli.

Art. 2.

La partecipazione azionaria di cui al precedente articolo è subordinata all'esito favorevole di un accertamento, da effettuarsi dal competente assessorato provinciale dei trasporti, che il patrimonio sociale della S.A.D. S.p.a., presente nella provincia di Bolzano, corrisponda a quello acquisito dalla medesima società a seguito dell'originario trasferimento del capitale azionario dalla Immobiliare Sogene.

Art. 3.

La partecipazione azionaria di cui al precedente art. 1 viene anche subordinata all'approvazione, da parte della giunta provinciale, dello statuto della società, al fine di accertare il rispetto delle migliori condizioni che assicurino l'esercizio di attività di pubblico trasporto. Lo statuto stesso deve prevedere la proporzionale rappresentanza della provincia agli organi di amministrazione e di controllo rapportata alla quota di capitale sottoscritta.

La giunta provinciale provvede, inoltre, a consentire nell'interesse e a nome della provincia, eventuali variazioni dello statuto della società, purchè le stesse non modifichino condizioni sostanziali del contratto sociale.

I rappresentanti della provincia sono nominati con deliberazione della giunta provinciale.

Art. 4.

La giunta provinciale è altresì autorizzata ad erogare alla società una sovvenzione straordinaria fino a lire 600 milioni per l'adeguamento del fondo indennità di licenziamento del personale operante nella provincia, con il vincolo di attuare nuovi investimenti, diretti a migliorare i servizi di trasporto della società medesima svolti nel territorio provinciale.

Art. 5.

Alla copertura dell'onere complessivo di lire 1.200 milioni, per l'attuazione degli articoli 1 e 4 della presente legge, si provvede con una quota di pari importo dell'avanzo di amministrazione risultante dal conto consuntivo del bilancio per l'esercizio finanziario 1978.

Art. 6.

Nel bilancio di previsione per l'anno finanziario 1979 sono introdotte le seguenti variazioni in aumento:

STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA

Avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente (quota applicata al presente bilancio) L. 1.200.000.000

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

Cap. 2580. — Spese per la partecipazione della provincia a società ed altri enti aventi finalità di interesse generale . . . . . . L. 600.000.000

Cap. 2050 (titolo I - sezione VI - rubrica 22 - categoria XI) di nuova istituzione. — Sovvenzione straordinaria alla S.A.D. S.p.a. per l'adeguamento del fondo indennità di licenziamento del personale . . . . » 600.000.000

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Bolzano, addì 28 novembre 1979

MAGNAGO

Visto, *Il commissario del Governo per la provincia*: DE PRETIS

LEGGE PROVINCIALE 6 dicembre 1979, n. **18.**

Termine per le elezioni degli organi collegiali delle scuole dell'Alto Adige.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 61 *dell'11 dicembre* 1979)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'ultimo comma dell'art. 13 della legge provinciale 5 settembre 1975, n. 49, viene sostituito dal seguente:

« Il presidente della giunta provinciale stabilisce con proprio decreto le modalità e il giorno o i giorni, anche non festivi, per lo svolgimento delle votazioni ».

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 55 dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Bolzano, addì 6 dicembre 1979

MAGNAGO

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: MAROTTA

(261)

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza G. Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo

FRANCESCO NIGRO, *direttore reggente* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100800540)